SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2014, n. **177.**

Regolamento di modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Visto l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare il comma 1, che disciplina l'esclusione del diritto di accesso e di divulgazione dei documenti coperti da segreto di Stato, e il comma 2, che consente alle amministrazioni pubbliche di individuare le categorie di documenti nella loro disponibilità da sottrarre al diritto di accesso di cui al menzionato comma 1;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, il quale all'articolo 2 individua le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali e all'articolo 6 prevede che, almeno ogni due anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie, con le medesime modalità e forme del regolamento stesso;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'articolo 10, il quale prevede che «i casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate», ed in particolare l'articolo 38 che disciplina l'accesso agli atti relativi al Nulla osta di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Ritenuto di individuare ulteriori documenti, formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione al comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, e quindi di aggiornare l'elenco delle «Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali» di cui articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 603 del 1996;

Acquisito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso il 9 aprile 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-8180 del 5 settembre 2014;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonché le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3556

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 24 *(Esclusione dal diritto di accesso).* — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1992, n. 177:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione).* — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.».

— Si riportano i testi degli articoli 2, come modificato dal presente decreto, e 6 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 27 novembre 1996, n. 278:

«Art. 2 *(Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali).* — 1. Ai sensi della lettera *a)* del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale nonché l'esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:

a) documenti relativi all'attività investigativa ed ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l'attività di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali;

b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali;

c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi considerati di carattere strategico;

d) documenti relativi all'assegnazione di personale agli organismi di informazione e sicurezza;

d-*bis*) *documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonché le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.*».

«Art. 6 *(Integrazioni, modificazioni e pubblicità del presente regolamento).* — 1. Almeno ogni due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruità delle categorie di documenti sottratte all'accesso individuate dagli articoli precedenti nonché lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie.

2. Le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalità e forme del presente regolamento.».

— Si riportano i testi degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 30 agosto 1999, n. 203.

«Art. 2 *(Ministeri).* — 1. I Ministeri sono i seguenti:

a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) Ministero dell'interno;

c) Ministero della giustizia;

d) Ministero della difesa;

e) Ministero dell'economia e delle finanze;

f) Ministero dello sviluppo economico;

g) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

j) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;

k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

m) Ministero della salute.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

«Art. 10 *(Disciplina dei casi di esclusione).* — 1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24.

2. Il potere di differimento di cui all'art. 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2011, n. 203.

«Art. 38 *(Accesso agli atti relativi al* NOS). — 1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione e revoca del NOS è disciplinato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1999, n. 294, per gli atti degli organismi di informazione, e dagli analoghi regolamenti che disciplinano l'accesso agli atti delle altre pubbliche amministrazioni.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2013, n. 139.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si

pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

14G00189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 1° dicembre 2014.

Proroga dei termini per la presentazione della domanda per riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013. (Deliberazione n. 05 /2014).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la delibera n. 02 del 2 ottobre 2014 del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, contenente disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013;

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle domande rivolte ad ottenere la predetta riduzione risulta fissato, al punto 9 della richiamata delibera, alle ore 14.00 del giorno 3 dicembre 2014;

Tenuto conto delle difficoltà di presentazione, nei termini previsti dalla medesima delibera, delle domande per l'ottenimento del beneficio di riduzione compensata dei pedaggi, a causa, tra l'altro, dei disguidi nel funzionamento del sito http://www.alboautotrasporto.it./;

Delibera

1. Il termine ultimo, a pena di esclusione dal diritto, per la presentazione delle domande rivolte ad ottenere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013, fissato dalla direttiva del Comitato Centrale n. 02/2014 alle ore 14.00 del giorno 3 dicembre 2014, è prorogato alle ore 14.00 del giorno 19 dicembre 2014, ferme restando tutte le altre disposizioni dettate dalla medesima direttiva.

2. La presente delibera assunta per motivi d'urgenza sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato Centrale nella prima seduta utile.

La medesima delibera sarà pubblicata sul sito http://www.alboautotrasporto.it./ e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2014

Il presidente: DI MATTEO

14A09402

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2014.

Approvazione della scheda tecnica della «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige», in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" presentata dalla Associazione delle Distillerie Artigianali dell'Alto Adige;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2014

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige", riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2014

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER GRAPPA" E/O "GRAPPA DELL'ALTO ADIGE"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia

La denominazione "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Südtirol/Alto Adige, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio nella Provincia Südtirol/Alto Adige/Italia.

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86% vol;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100% vol;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la "Grappa" sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

tenore di alcole metilico non superiore a 900 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

titolo alcolometrico non inferiore a 40 per cento in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia di Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

La “Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige” è ottenuta da vinacce fermentate o semifermentate di vino prodotto in Südtirol/Alto Adige, da uve coltivate in Südtirol/Alto Adige. Le vinacce vengono distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua a vapore diretto, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco, con separazione di testa e coda. Nella produzione della grappa è consentito l’impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L’impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L’osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino, ove previsto, avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l’avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione. La fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l’eventuale invecchiamento, l’imbottigliamento e l’etichettatura devono avvenire nella zona geografica Südtirol/Alto Adige. L’acqua per la diluizione deve provenire da acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige.

Nella preparazione della “Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige” è consentita l’aggiunta di:

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell’Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

La “Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige” può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l’uso dei termini, “vecchia” o “invecchiata” per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito, altresì, l’uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell’invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

e) Elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica

La produzione della “Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige”, così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle vinacce ed è legata strettamente al territorio di origine. L’abbondante disponibilità e l’ adeguato equilibrio di vinacce fresche e fermentate di vino rosso e bianco ha permesso lo sviluppo di un particolare sistema di distillazione. I vapori alcolici, ottenuti a bassa gradazione, consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatiche che contribuiscono a conferire il tipico carattere organolettico della grappa. La produzione della Grappa risponde alla vocazione vitivinicola italiana ed in particolare del Südtirol/Alto Adige in relazione alla consolidata attività vitivinicola e di distillazione dei sottoprodotti. La produzione di grappa, un’acquavite proveniente da un distillato di vinaccia con una piccola aggiunta di fecce ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione. Non solo la lunga tradizione produttiva, ma soprattutto la ricerca di un miglioramento continuo ha favorito lo sviluppo di una vera e propria arte nella produzione della grappa. Si può ben dire che la produzione del distillato avviene nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, che si inseriscono pienamente in una zona universalmente nota per l’alto valore naturalistico espresso dal suo territorio. L’oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la maturazione della grappa in recipienti di legno. L’origine delle vinacce risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori. La particolarità del distillato “Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige” è determinata, pertanto, dalla provenienza della materia prima e dalle successive fasi di produzione che avvengono esclusivamente nella provincia Südtirol/Alto Adige. Un ruolo fondamentale è, altresì, svolto dalla secolare esperienza dei distillatori dell’Alto Adige e dal miglioramento continuo del ciclo di produzione che si sviluppa armoniosamente in una zona ad alta valenza ambientale.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Termini aggiuntivi all’indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

La “Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige” deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

1. Il termine “Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige” può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l’indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso.

L’indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica.

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso;

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.

h) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell’Alto Adige - Juval 1 B - 39020 Castelbello-Ciardes (BZ).

14A09268

DECRETO 24 novembre 2014.

Approvazione della scheda tecnica del «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes», in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle «Indicazioni geografiche stabilite», prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica transfrontaliera «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione del Genepy delle Valli Occitane Piemontesi, previa concertazione con l'omologa Associazione francese (Association de gestion et de défense du Génépi des Alpes);

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes», riportata nell'Allegato «A», parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2014

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA
«GENEPÌ DELLE ALPI» O «GÉNÉPI DES ALPES»

1. Denominazione e categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes»

Categoria della bevanda spiritosa: Liquore di genepì

Il «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» è un liquore caratterizzato da profumi floreali e vegetali con sapore amaro molto caratteristico e proprio della pianta.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche

incolore o con tonalità di colore variabili dal giallo pallido al verde chiaro, da translucido a trasparente;

sapore dolce attenuato dall'amaro conferitogli dalla pianta del genepì;

aromi delicati e freschi provenienti dalle piante del genere Artemisia utilizzate. Il profilo aromatico può presentare sia aromi vegetali sia aromi floreali conferiti dalle piante complementari al genepì eventualmente utilizzate.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

titolo alcolometrico volumico superiore o uguale a 30%;

la quantità minima di piante di genepì per la preparazione del liquore è superiore a 2 grammi di steli fiorali secchi (senza radice) per litro di prodotto finito.

c) Zona geografica interessata

La raccolta di piante spontanee di genepì, la coltivazione delle piante di genepì, la produzione del liquore ed il suo confezionamento sono effettuati nel territorio italiano (Regione Piemonte e Regione Autonoma della Valle d'Aosta) e nel territorio francese (départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes, de la Drôme de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie). La zona di raccolta delle piante spontanee e di coltivazione delle piante di genepì è collocata al di sopra dei 1500 metri s.l.m. all'interno dell'area geografica interessata.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Le piante di genepì utilizzate nella preparazione del liquore «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» sono appartenenti alle seguenti specie: Artemisia mutellina o umbelliformis (o genepì bianco), Artemisia genipi o spicata (o genepì nero), Artemisia glacialis (o genepì dei ghiacciai), Artemisia nivalis (o genepì delle nevi). Nella fabbricazione del liquore la pratica di utilizzo di altre piante, complementari a quelle del genere Artemisia, si è affermata al fine di apportare una maggiore e persistente armonia gustativa del prodotto. Queste piante sono utilizzate per l'aromatizzazione e la colorazione del liquore. Le specie botaniche che possono essere utilizzate in maniera complementare sono le seguenti: l'Angelica, l'Artemisia comune (A. vulgaris), il Basilico, il Calamo, la Cannella, il Chiodo di garofano, il Ginepro, l'Issopo, la Lavanda, il Meliloto, la Menta, la Melissa, l'Erba di S. Giovanni, l'Origano, l'Ortica bianca, il Pino silvestre, il Rosmarino, la Santoreggia, la Salvia, il Timo, il Sambuco, il Serpillo, la Verbena, la Vulneraria.

L'estrazione aromatica può essere ottenuta nei tre modi seguenti, sia separatamente sia combinati tra loro:

macerazione di piante in una soluzione idroalcolica per un periodo minimo di 20 giorni per le piante secche e di 15 giorni per le piante fresche. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno l'85% del peso delle piante impiegate.

sospensione, preparata a partire da piante fresche o essiccate, collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa, saturo di alcool, estrae - per un periodo di almeno 90 giorni - i composti volatili delle piante. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno l'85% del peso delle piante impiegate;

distillazione di un infuso ottenuto da piante sottoposte a macerazione in soluzione idroalcolica. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno il 50% del peso delle piante impiegate.

La quantità minima di piante di genepì per la preparazione del liquore è superiore a 2 grammi di steli fiorali secchi (senza radice) per litro di prodotto finito;

È ammesso solo l'uso di alcool etilico di origine agricola. L'uso dell'acquavite di vinaccia è vietato. Tutte le soluzioni ottenute, che potranno essere miscelate tra loro nella preparazione del liquore, devono rispettare le condizioni definite.

La soluzione aromatica ottenuta viene addizionata ad una miscela di acqua, zucchero e alcol etilico neutro per completare la preparazione del liquore. Nella preparazione del liquore possono essere utilizzate le preparazioni aromatiche ottenute esclusivamente a partire da piante di genepì provenienti dalla zona geografica interessata (lettera *c)* e le specie botaniche complementari con i metodi tradizionali previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008. L'estrazione del colore è ottenuta, a partire dalle piante elencate in precedenza, per macerazione in una soluzione idro-alcolica. In nessuna fase di lavorazione vi è aggiunta di coloranti artificiali e di aromi.

Il confezionamento del liquore «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» deve avvenire nell'area geografica interessata ed esclusivamente in contenitori di vetro che, in quanto neutri ed inerti, preservano le caratteristiche gustative ed aromatiche del prodotto finito. Questi contenitori consentono ugualmente uno stoccaggio, una conservazione ottimale e presentano una buona inerzia termica.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

Fattori naturali. L'area di produzione del «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» corrisponde al massiccio montuoso alpino occidentale, tra il Lago Leano e il Vallese a nord e la Provenza e la Liguria a sud. Essa è suddivisa da nord a sud dalla frontiera italo-francese che segue indicativamente la linea di cresta montana. La regione assiale, che circonda la frontiera, si compone di rilievi montuosi di alta quota, frequentemente al di sopra dei 3000 metri. Partendo da questo asse, alcune valli incassate tagliano il massiccio montuoso e raggiungono le pianure circostanti, nel bacino del Rodano ad ovest e nella Pianura Padana ad est. La natura geologica è molto varia: principalmente granitica per le vette più imponenti, composte di scisti, gneiss e altre rocce metamorfiche nelle zone centrali, con rocce sedimentarie prevalentemente calcaree e argillose nei bordi esterni, con un forte sviluppo sul versante francese occidentale (massiccio subalpino). Le glaciazioni quaternarie hanno profondamente inciso i rilievi, disegnando una morfologia glaciale tipica dei profili delle vallate e depositando a tutte le altitudini dei volumi enormi di morene, composti di blocchi e di argille compatte. Il clima è di tipo montano, caratterizzato da inverni lunghi e rigidi, con ampie escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni sono abbondanti, relativamente ben distribuite nell'anno, e di natura nevosa in inverno. Il periodo vegetativo è molto corto, limitato a 3-4 mesi durante i quali le piante devono assicurare sia la crescita sia la riproduzione. Sotto il nome di «genepì» si riuniscono tradizionalmente 4 specie di Artemisia endemiche delle alte regioni alpine. Esse crescono spontaneamente in anfratti rocciosi, sulle morene glaciali e sui ghiaioni in quota (al di sopra dei 2000 metri) poveri in materia organica. Sono caratterizzate dall'adattamento al clima rigido che prevale a queste altitudini per la maggior parte dell'anno e sono particolarmente ricche in composti aromatici, oli essenziali e componenti amare.

Fattori umani. Il genepì è tradizionalmente utilizzato dai montanari delle valli alpine come pianta medicinale. Oltre alle sue proprietà digestive, corroboranti e toniche, viene considerato efficace anche sulle vie respiratorie grazie alle sue proprietà espettoranti e decongestionanti, e pertanto utilizzato fin dal Medioevo per la cura di malattie da raffreddamento (CNAC, 1995; DELAHAYE, 2008). Tradizionalmente il genepì è impiegato sia in infusione sia come liquore ottenuto per macerazione. In considerazione della grande ricchezza in piante dalle proprietà medicinali e aromatiche, la regione alpina ha sviluppato a partire dal XVIII secolo una attività di liquoristeria. Ne è prova la produzione da parte dei monaci della Grande Certosa, nel massiccio che assume lo stesso nome, di una gamma di liquori di piante dalle ricette segrete fin dal 1760. Lo sviluppo e la diffusione del liquore di genepì è avvenuto per merito di alcuni liquoristi operanti lungo l'area transfrontaliera (Piemonte, Rodano-Alpi, Valle d'Aosta) in maniera artigianale a partire dalla metà dell'800, successivamente dal 1960 per rispondere ad una crescente richiesta in relazione allo sviluppo del turismo sportivo invernale. Questo sviluppo ha reso necessaria la coltivazione della pianta al fine di rispondere ad una domanda crescente ed evitare una eccessiva pressione della raccolta di piante spontanee. Studi sono stati condotti al fine di razionalizzare la coltura a partire dal 1970 con progetti regionali o comunitari e dal 2009 un progetto interregionale franco-italiano «Genepì delle Alpi e altre piante officinali – GENEALP» ha l'obbiettivo di valorizzare la filiera del genepì tra le Regioni alpine dei due Paesi transfrontalieri (Alcotra 2007-2013). Questa coltura, realizzata necessariamente in altitudine, risulta difficoltosa ma permette di conservare le proprietà botaniche e chimiche della pianta spontanea. L'altitudine minima di coltura è fissata a 1500 m.

Legame causale tra l'area delimitata ed il prodotto. Tra le numerose piante tradizionalmente raccolte nelle Alpi, il genepì ha conquistato da tempo un ruolo particolare. Inizialmente considerato per le sue proprietà medicinali, in un contesto prevalentemente domestico, ha successivamente acquisito una sua identità come liquore a partire dal XIX secolo per azione di liquoristi residenti nelle valli alpine, sia sul versante francese sia in quello italiano. I liquoristi, spesso aziende a conduzione famigliare, hanno conservato e sviluppato le antiche ricette di fabbricazione nel rispetto della tradizione. Le ricette più o meno segrete contenevano fin dall'origine altre specie aromatiche che contribuiscono ad ampliare il profilo sensoriale della bevanda. Ancora oggi i liquoristi proseguono questa pratica e utilizzano ricette segrete di loro proprietà. La produzione ha trovato nuova spinta nella seconda metà del XX secolo con lo sviluppo degli sport invernali che consentono un importante sbocco commerciale locale. Se la trasformazione liquoristica si è affermata come produzione artigianale dei fondovalle e delle aree pedemontane alpine, la raccolta delle piante non si è delocalizzata per ovvie ragioni ecologiche: non solo le specie utilizzate trovano nel massiccio alpino il loro habitat naturale, ma inoltre la concentrazione di oli essenziali è massima nelle condizioni montane più estreme. A bassa quota le piante subiscono l'attacco di malattie crittogamiche e perdono le loro caratteristiche. La raccolta di esemplari spontanei in areali di difficile accesso è oggi integrata dalla coltivazioni in stazioni che consentano di mantenere le caratteristiche aromatiche delle piante. Le note floreali ed erbacee che dominano la percezione olfattiva sono direttamente collegate alla quantità di piante raccolte in un sito di altitudine favorevole. Il sapore amaro, caratteristico del genepì, si impone al gusto e partecipa all'equilibrio generale del prodotto.

Il liquore di genepì è molto sensibile alle escursioni termiche che generano squilibri del quadro gustativo (nel rapporto dolce-amaro) e perdita di intensità aromatica. Inoltre patisce l'esposizione alla luce che determina perdita di colore. Tali situazioni si possono riscontrare durante il trasporto in cisterna o durante lo stoccaggio. L'elaborazione, l'imbottigliamento ed il confezionamento sono quindi realizzati nella zona geografica individuata al fine di mantenere le caratteristiche sensoriali del prodotto e consentirne un controllo analitico e organolettico particolarmente importante per i prodotti confezionati. Questo controllo consente di verificare il mantenimento dell'equilibrio aromatico del prodotto a seguito del suo imbottigliamento e l'assenza di alterazioni conseguenti allo stoccaggio.

Il «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» conserva dunque un legame culturale molto forte con l'ambiente alpino, che trova le sue fondamenta nelle tradizioni famigliari e nella capacità di elaborazione dei liquoristi. Il «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes», al pari delle produzioni lattiero-casearie alpine, è contemporaneamente espressione delle colture di alta montagna e dell'attività artigianale delle valli e dunque della complessità dei sistemi agricoli dell'ambiente montano. Esso costituisce oggigiorno elemento caratterizzante forte e riconosciuto dell'identità alpina al pari delle altre produzioni locali che hanno trovato nelle località turistiche di montagna una particolare vetrina.

f) Nome e indirizzo del richiedente

Associazione per la Tutela e la Valorizzazione del Genepy delle Valli Occitane Piemontesi altresì denominata Associazione Genepi Occitan c/o Espaci Occitan, Via Valmaira n. 19, 12025, Dronero (CN). Sito web: www.genepy.it

14A09269

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2014.

Estensione delle modalità di versamento, mediante modello «F24» ed «F24 Enti pubblici» dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento e a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2013, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2014;

Dispone:

1. Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24".

1.1 I diritti relativi ai titoli di proprietà industriale, di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, e le tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono versati mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010.

1.2 Il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nonché presso gli sportelli di banche, Poste Italiane S.p.A. e agenti della riscossione.

1.3 I soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presentano il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.

1.4 I soggetti non titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per i versamenti di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro, oltre alle modalità telematiche di pagamento di cui al punto 1.3, possono presentare il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", anche presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

1.5 Il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" precompilato dal sistema informativo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione — UIBM del Ministero dello sviluppo economico può essere presentato in ogni caso, oltreché con le modalità telematiche di pagamento di cui al punto 1.3, presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

2. Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24 Enti pubblici".

2.1 Gli enti pubblici di cui ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009, effettuano il versamento dei diritti di cui al precedente punto 1.1 mediante il modello "F24 Enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

2.2 Il modello "F24 Enti pubblici" deve essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni contenute nei citati provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009, ai quali si rimanda per quanto non disciplinato dal presente provvedimento.

3. Disposizioni finali.

3.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data fissata per l'avvio del nuovo deposito telematico con il decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione — UIBM del Ministero dello sviluppo economico, previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013.

3.2 Ai fini dell'emanazione da parte dell'Agenzia delle entrate della risoluzione istitutiva dei codici da

utilizzare per i versamenti di cui al presente provvedimento, la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione — UIBM del Ministero dello sviluppo economico, comunica all'Agenzia delle entrate la data di cui al punto 3.1.

3.3 Per i versamenti di cui al presente provvedimento è rilasciata ordinaria ricevuta attestante l'esito dell'operazione di pagamento effettuata.

3.4 Per ciascuna formalità di deposito o rinnovo dei titoli di proprietà industriale, il sistema informativo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione — UIBM del Ministero dello sviluppo economico, rilascia l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti e delle tasse di cui al presente provvedimento, con l'indicazione del numero del titolo, della data di versamento e del soggetto che ha eseguito il pagamento.

Motivazioni

L'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa.

In attuazione di tale previsione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, sono stati determinati i diritti da corrispondere per i titoli di proprietà industriale e le relative modalità di pagamento, che prevedono l'utilizzo di appositi conti correnti postali.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2013, nel sostituire integralmente l'art. 5 del citato decreto 2 aprile 2007, stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, sono individuate le modalità per consentire che i pagamenti dei diritti di cui trattasi avvengano esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello "F24 Enti pubblici", in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia.

Il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore generale per la lotta alla contraffazione — UIBM del Ministero dello sviluppo economico, sono individuate altresì le modalità per consentire che il pagamento delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, avvenga esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello «F24 Enti pubblici», in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia, in luogo dell'utilizzo del bollettino di conto corrente postale approvato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 5 maggio 1992.

Il presente provvedimento, pertanto, nel dare attuazione alle disposizioni sopra citate definisce le modalità di versamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, prevedendo l'utilizzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" e del modello "F24 Enti pubblici".

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a)*; art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, concernente "Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641: "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 11 novembre 1972;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 aprile 2007, recante "Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2007;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2013, recante "Modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2013.

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, recante "Nuove modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2014.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2014

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ORLANDI

Il direttore generale per la lotta alla contraffazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
GULINO

14A09290

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° dicembre 2014.

Procedure di pay-back - Anno 2014. (Determina n. 1427/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii. ("Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59");

Visti l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere *f)* ed *f-bis*), del predetto;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 dal titolo "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto del Ministero della Salute 29 marzo 2012, n. 53 ("Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2012, n. 106;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visti l'articolo 1, comma 796, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007"), che conferma, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA, e, in particolare, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA 27 settembre 2006, n. 26;

Visto l'articolo 1, comma 796, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico – finanziari per il SSN;

Vista la determinazione AIFA 27 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata", con cui sono stati disposti la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6%, come da Determinazione AIFA 30 dicembre 2005, ed il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'articolo 1, comma 3, della determinazione AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, che individua le quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista a nor-

ma dell'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica");

Visti i commi 225 e 227 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), i quali, a decorrere dall'1 gennaio 2014, rendono strutturale l'applicazione delle procedure del pay-back 5%;

Vista la Determinazione AIFA 2 Dicembre 2013 ("Procedure di pay-back – Anno 2013"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del pay-back non costituiscono variazioni di spesa a carico del SSN;

Considerato il comunicato pubblicato nel sito dell'AIFA il 3 novembre 2014, con cui è stato dato avviso di apertura del procedimento amministrativo relativo al pay-back 5% - 2014, fissando i termini di partecipazione delle Aziende farmaceutiche allo stesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ("Nuove norme sul procedimento amministrativo");

Considerato il successivo Comunicato diffuso tramite il sito dell'AIFA il 20 novembre 2014, con cui si informano le Aziende farmaceutiche che, a fronte del blocco dell'accesso da parte degli utenti alla piattaforma del pay-back 5% 2014 dal 18 novembre sino alle ore 20.00 del 19 novembre 2014, al fine di consentire il ripristino delle corrette funzionalità informatiche della piattaforma stessa, i termini del procedimento indicati nel precedente Comunicato sono stati posticipati;

Viste le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2014 pervenute sino alle ore 18.00 del 26 novembre 2014,

Determina:

Art. 1.

1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2014 (Allegato 1) è parte integrante del presente provvedimento.

2. È approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e ss.mm.ii. ("Interventi correttivi di finanza pubblica") classificati in classe *a)* e *h)*, per i quali sono ripristinati i prezzi in vigore al 30 settembre 2006, nonché quelli rideterminati successivamente a tale data, e dei medicinali per i quali, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014, in ragione dell'applicazione del pay-back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla Determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa (Allegato 2).

3. I medicinali per i quali i titolari si avvalgono della facoltà di prorogare il pay-back per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014 sono indicati nell'apposita colonna dell'elenco allegato.

4. Per i medicinali di classe *a)*, i corrispettivi prezzi riportati nell'Allegato 2 sono da intendersi come prezzi al pubblico, comprensivi dell'IVA e ridotti come da Determinazione AIFA del 3 luglio 2006, applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN.

5. Per i medicinali di classe *h)*, i relativi prezzi di cui all'Allegato 2 si riferiscono a quelli massimi di cessione, al netto dell'IVA e ridotti come da Determinazione sopra citata, praticati a fronte della loro erogazione a carico del SSN.

Art. 2.

1. Le Aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al pay-back 5% 2014 dovranno provvedere a completare il versamento alle Regioni dell'intero importo rateizzato.

2. Entro i termini indifferibili del 31 dicembre 2014 e del 31 gennaio 2015, le Aziende farmaceutiche dovranno provvedere al versamento della seconda e terza rata dell'importo dovuto. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento delle rate dovranno essere trasmesse all'AIFA entro i successivi 10 giorni tramite il sito della trasparenza (AIFA Front-End: http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/), nell'apposita area dedicata al pay-back 5% 2014.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento diviene efficace dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL PAY-BACK 5% - 2014

A) *Procedura di calcolo*

1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali in fascia *a)* ed *h)* i cui titolari hanno aderito alla proroga del pay-back 5% per l'anno 2013, ai sensi della Determinazione AIFA del 2 dicembre 2013 (*G.U.* 3 dicembre 2013, n. 283), ottenendo la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

2. Sono state individuate tutte le specialità medicinali in fascia *a)* ed *h)* immesse in commercio nel corso del 2013, con almeno un mese di consumo a carico del SSN.

3. Sono state, inoltre, inserite tutte le specialità medicinali in fascia *a)* ed *h)* autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 e che hanno perso nel 2013 il requisito dell'innovatività, attribuito loro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)* della Legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii. ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale") e ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera *b)* della Legge 7 agosto 2012, n. 135 ("Conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario").

4. Sono state, infine, identificate tutte le specialità medicinali di fascia *a)* ed *h)*, autorizzate dopo il 31 dicembre 2006, per le quali l'Azienda farmaceutica non ha mai avuto la possibilità di esercitare l'opzione di adesione o meno alla proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5%, disposta con Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

5. Dal raggruppamento delle specialità medicinali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni) effettuato sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), sia attraverso quello delle strutture sanitarie pubbliche - ospedali, ASL, ecc. - dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2013. I consumi utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono relativi ad ogni specialità medicinale che registri almeno un mese di commercializzazione nel 2013.

6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata è stata calcolata nel seguente modo:

a. per i farmaci in fascia *a)* distribuiti attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), la differenza tra il prezzo al pubblico vigente e quello al pubblico, ridotto del 5%, è stata moltiplicata per la quota di spettanza delle Aziende farmaceutiche, al netto dell'IVA, come prevede l'articolo 1, comma 40, primo periodo della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica");

b. per i farmaci in fascia *a)* venduti alle strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), è stata calcolata la differenza tra il vigente prezzo a ricavo Azienda, al netto dell'IVA, individuato sulla base delle quote di spettanza, definite dal primo periodo del suddetto articolo di legge, ed il medesimo prezzo, ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;

c. per i farmaci in fascia *h)* dispensati esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata) è stata quantificata la differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed quello massimo di cessione al SSN, ridotto del 5%.

7. Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così conteggiate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile del 2013, successivamente riportato all'anno, ottenendo, così, l'importo totale di pay-back 2014 per ogni specialità medicinale, in ciascuna Regione e per singola Azienda farmaceutica. Tali differenze di prezzo sono state calcolate in riferimento ai prezzi vigenti alla data del 7 ottobre 2014.

8. Qualora l'Azienda farmaceutica decida di non prorogare il pay-back 5% al 2014, per una parte o per l'intero portfolio delle proprie specialità medicinali, l'AIFA rende noto l'importo di pay-back che dovrà essere comunque versato alle Regioni per i mesi del 2014 durante i quali ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo. L'importo di pay-back viene quantificato con le medesime modalità di calcolo sopra descritte, pur essendo riferito al periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 30 novembre 2014. La singola AIC coincide con quella autorizzata e tuttora esistente alla data del 14 Ottobre 2014.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., le Aziende possono sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto dalla Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo anticipo diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. L'importo del pay-back è, pertanto, determinato sul prezzo al pubblico (o su quello massimo di cessione) e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica e risultante ad esito delle procedure di acquisto, né sul prezzo al netto dell'eventuale presenza di sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche.

10. I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata sulla *G.U.* 9 marzo 2007, n. 57, come modificato dalla Determinazione AIFA del 15 giugno 2012.

B) *Ambito di applicazione*

La manovra fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia *a)* ed *h)*, in commercio e con vendite registrate alla data del 31 dicembre 2013, ad esclusione dei prodotti emoderivati di origine estrattiva, da DNA ricombinante, dei vaccini, dell'ossigeno e dei medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza di cui all'art. 7, comma 1, della Legge 16 novembre 2001, n. 405 e ss.mm.ii. ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria") con prezzo uguale o inferiore a 5 euro (art. 1, comma 2, Determinazione AIFA del 27 settembre 2006).

C) *Dati di consumo*

Ai fini della manovra sono stati utilizzati i seguenti dati di consumo:

per la spesa farmaceutica convenzionata: i dati del flusso dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed), istituito sulla base dell'art. 68, comma 9 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii. ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"), successivamente modificato dall'art. 18 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245), generati dalle DCR acquisite dall'AGENAS il 4 aprile 2014 (n. prot. AIFA/OsMed/37238/A);

per la spesa farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco, trasmessi dalle stesse Aziende farmaceutiche (flusso istituito ai sensi del D.M. Salute 15 luglio 2004), certificati dall'NSIS alla data del 31 dicembre 2013 e acquisiti dall'AIFA il 10 ottobre 2014 (n. prot. AIFA/OsMed/105849/A).

Glossario:

(1) *Convenzionata* (classe *a)*): importo del pay-back ricavato sulla base del n. di confezioni di medicinali di fascia *a)* erogate attraverso le farmacie aperte al pubblico, in regime di assistenza convenzionale.

(2) *Non convenzionata* (classe *a)*): importo del pay-back ricavato sulla base del n. di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche, poi erogate in distribuzione diretta o per conto, o somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(3) *Non convenzionata* (classe *h)*): importo del pay-back derivante dal n. di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche, poi erogate in distribuzione diretta o somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(4)=(1)+(2)+(3) *Totale*: somma degli importi del pay-back della convenzionata, della non convenzionata (classe *a)*) e della non convenzionata (classe *h)*).

ALLEGATO *2*

ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2014
A02AD02	MAGALDRATO	33232012	GADRAL	40 cpr mast 800 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	4,78	
A02AD02	MAGALDRATO	33232036	GADRAL	os sosp 250 ml 80 mg/ml	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	4,39	
A02AD02	MAGALDRATO	33232024	GADRAL	os sosp 40 bust 800 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	6,51	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	34248171	GAVISCON ADVANCE	20 bust os sosp 10 ml menta	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	A	4,79	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	34248043	GAVISCON ADVANCE	os sosp 200 ml	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	A	4,79	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	34248284	GAVISCON ADVANCE	os sosp 200 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	A	4,79	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	34248068	GAVISCON ADVANCE	os sosp 500 ml	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	A	11,11	x
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	34248346	GAVISCON ADVANCE	os sosp 500 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	A	11,11	x
A04AA05	PALONOSETRON CLORIDRATO	36742017	ALOXI	1 fiala EV 250 mcg 5 ml	HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD	H	68,40	x
A06AD12	LATTITOLO MONOIDRATO	29563044	PORTOLAC EPS	1 flacone 500 ml 66,67 g/100 ml sciroppo	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	12,55	x
A06AD12	LATTITOLO MONOIDRATO	29563018	PORTOLAC EPS	os polv 200 g	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	7,52	x
A07AA12	FIDAXOMICINA	42326049	DIFICLIR	2x10 cpr riv 200 mg	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	H	1507,18	
A09AA02	PANCRELIPASI	29018064	CREON 10.000UI	100 cps gastrores 150 mg rilascio modificato	ABBOTT S.R.L.	A	17,31	x
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	33637024	HUMALOG	1 flaconcino SC 1.000 U 10 ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	34,87	x
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	33637051	HUMALOG	5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	52,36	x
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	33637190	HUMALOG	KWIKPEN 5 cartucce SC EV in penne preriemp 3 ml 100UI/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	52,36	x
A10AB05	INSULINA ASPART	34498093	NOVORAPID FLEXPEN	5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	x
A10AB05	INSULINA ASPART	34498030	NOVORAPID PENFILL	5 cartucce SC 300 UI 3 ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	36684013	APIDRA	1 flaconcino SC 10 ml 100 UI/ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	A	32,93	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	36684088	APIDRA	5 cartucce SC 3 ml 300 UI	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	A	49,39	x
A10AB06	INSULINA GLULISINA	36684328	APIDRA	SOLOSTAR 5 penne SC 100 UI/ml 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	A	49,39	x
A10AC04	INSULINA LISPRO PROTAMINA	33637113	HUMALOG	BASAL 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	52,36	x
A10AC04	INSULINA LISPRO PROTAMINA	33637277	HUMALOG	BASAL KWIKPEN 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100UI/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	52,36	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	33637063	HUMALOG	MIX 25 1 fiala SC 1.000 U 10 ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	34,87	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	33637099	HUMALOG	MIX 25 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 UI/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	52,36	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	33637214	HUMALOG	MIX 25 KWIKPEN 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100UI/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	52,36	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	33637075	HUMALOG	MIX 50 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 UI/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	52,36	x
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	33637238	HUMALOG	MIX 50 KWIKPEN 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 UI/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	52,36	x
A10AD05	INSULINA ASPART SOLUBILE/INSULINA ASPART PROTAMINO CRISTALLIZZATA	35563079	NOVOMIX 30	FLEXPEN 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 UI/ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	x
A10AD05	INSULINA ASPART SOLUBILE/INSULINA ASPART PROTAMINO CRISTALLIZZATA	35563131	NOVOMIX 50	FLEXPEN 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 UI/ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	x
A10AD05	INSULINA ASPART SOLUBILE/INSULINA ASPART PROTAMINO CRISTALLIZZATA	35563194	NOVOMIX 70	FLEXPEN 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 UI/ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	x

A10AE04	INSULINA GLARGINE	35724121	LANTUS	1 flaconcino SC 1.000 UI 10 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	A	53,23	x
A10AE04	INSULINA GLARGINE	35724069	LANTUS	5 cartucce SC 100 UI/ml 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	A	79,85	x
A10AE04	INSULINA GLARGINE	35724107	LANTUS	OPTISET 5 penne SC 100 UI/ml 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	A	79,85	x
A10AE04	INSULINA GLARGINE	35724246	LANTUS	SOLOSTAR 5 penne SC 100 UI/ml 3 ml	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	A	79,85	x
A10AE05	INSULINA DETEMIR	36850055	LEVEMIR	FLEXPEN 5 cartucce SC 300 UI 3 ml	NOVO NORDISK A/S	A	79,85	x
A10BB09	GLICLAZIDE	23404231	DIAMICRON	30 cpr 60 mg rilascio modificato	LES LABORATOIRES SERVIER	A	9,76	
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	38773103	EFFICIB	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	38773038	EFFICIB	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	38672109	JANUMET	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	38672034	JANUMET	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	38678102	VELMETIA	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	38678037	VELMETIA	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BD08	VILDAGLIPTIN/METFORMINA	38252096	EUCREAS	60 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	66,79	x
A10BD08	VILDAGLIPTIN/METFORMINA	38252033	EUCREAS	60 cpr riv 50 mg + 850 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	66,79	x
A10BD11	METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN	42203190	JENTADUETO	56 cpr riv 2,5 mg + 1.000 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	61,90	x
A10BD11	METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN	42203051	JENTADUETO	56 cpr riv 2,5 mg + 850 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	61,90	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	37793142	JANUVIA	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	37793027	JANUVIA	28 cpr riv 25 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	37793080	JANUVIA	28 cpr riv 50 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	38448142	TESAVEL	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	38448027	TESAVEL	28 cpr riv 25 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	38448080	TESAVEL	28 cpr riv 50 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	37794144	XELEVIA	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	37794029	XELEVIA	28 cpr riv 25 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	37794082	XELEVIA	28 cpr riv 50 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,34	x
A10BH02	VILDAGLIPTIN	38144059	GALVUS	56 cpr 50 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	62,34	x
A10BH03	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO	39453129	ONGLYZA	28 cpr riv 2,5 mg	ASTRAZENECA AB	A	61,90	x
A10BH03	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO	39453028	ONGLYZA	28 cpr riv 5 mg	BRISTOL- MYERS SQUIBB/ASTRAZENECA EEIG	A	61,90	x
A10BH05	LINAGLIPTIN	41401035	TRAJENTA	28 cpr riv 5 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	61,90	x
A10BX07	LIRAGLUTIDE	39365010	VICTOZA	2 penne SC 3 ml 6 mg/ml	NOVO NORDISK A/S	A	138,76	x
A11CC05	COLECALCIFEROLO	36635035	DIBASE	2 fiale IM os 1 ml 300.000 UI/ml	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	3,50	
A11CC05	COLECALCIFEROLO	36635023	DIBASE	6 fiale IM os 1 ml 100.000 UI/ml	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	4,00	
A11CC05	COLECALCIFEROLO	36635011	DIBASE	os gtt 10 ml 10.000 UI/ml	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	5,42	
A11CC05	COLECALCIFEROLO	36635047	DIBASE	os soluz 2,5 ml 25.000 UI	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	5,42	
A11CC05	COLECALCIFEROLO	37564010	XARENEL	os gtt 10 ml 10.000 UI/ml	ITALFARMACO S.P.A.	A	5,42	
A16AA01	LEVOCARNITINA	18610079	CARNITENE	os soluz 10 flaconcini 2 g	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	15,63	x

A16AB05	LARONIDASI	35891011	ALDURAZYME	1 flaconcino EV 5 ml 500 U	GENZYME EUROPE B.V.	H	665,00	x
A16AB07	ALGLUCOSIDASI ACIDA UMANA RICOMBINANTE	37174012	MYOZYME	1 flaconcino 50 mg + 1 fiala 20 ml	GENZYME EUROPE B.V.	H	496,38	
A16AX06	MIGLUSTAT	35798014	ZAVESCA	84 cps 100 mg	ACTELION REGISTRATION LIMITED	A	10191,22	x
A16AX07	SAPROPTERINA DICLORIDRATO	38922023	KUVAN	120 cpr solub 100 mg	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	A	4325,87	x
A16AX07	SAPROPTERINA DICLORIDRATO	38922011	KUVAN	30 cpr solub 100 mg	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	A	1128,89	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	36458014	FRAXODI	2 siringhe SC 11.400 UI 0,6 ml	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	17,40	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	36458040	FRAXODI	2 siringhe SC 15.200 UI 0,8 ml	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	23,18	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	36458077	FRAXODI	2 siringhe SC 19.000 UI 1 ml	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	29,07	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	34668018	SELEDIE	2 siringhe SC 11.400 UI 0,6 ml	ITALFARMACO S.P.A.	A	17,40	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	34668044	SELEDIE	2 siringhe SC 15.200 UI 0,8 ml	ITALFARMACO S.P.A.	A	23,18	x
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	34668071	SELEDIE	2 siringhe SC 19.000 UI 1 ml	ITALFARMACO S.P.A.	A	29,07	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	35577182	IVOR	10 siringhe SC 10.000 UI 0,4 ml	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	107,74	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	35577028	IVOR	10 siringhe SC 2.500 UI 0,2 ml	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	25,23	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	35577067	IVOR	10 siringhe SC 3.500 UI 0,2 ml	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	37,71	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	35577105	IVOR	10 siringhe SC 5.000 UI 0,2 ml	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	53,91	x
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	35577143	IVOR	10 siringhe SC 7.500 UI 0,3 ml	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	80,79	x
B01AC11	ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	36019026	VENTAVIS	100 fiale soluz nebul 2 ml 10 mcg/ml	BAYER PHARMA AG	A	4703,64	x
B01AC11	ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	36019014	VENTAVIS	30 fiale soluz nebul 2 ml 10 mcg/ml	BAYER PHARMA AG	A	1411,09	x
B01AC11	ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	36019040	VENTAVIS	3x30 fiale soluz nebul 2 ml 10 mcg/ml	BAYER PHARMA AG	A	4233,30	x
B01AC24	TICAGRELOR	40546044	BRILIQUE	56 cpr riv 90 mg	ASTRAZENECA AB	A	106,68	x
B01AC30	DIPIRIDAMOLO/ACIDO ACETILSALICILICO	33181049	AGGRENOX	60 cps 200 mg + 25 mg rilascio modificato	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	A	22,73	x
B01AC30	CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO/ACIDO ACETILSALICILICO	39763091	DUOPLAVIN	28 cpr riv 75 mg + 100 mg	SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC	A	24,21	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	38451050	PRADAXA	10x1 cps 110 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	18,42	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	38451011	PRADAXA	10x1 cps 75 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	18,42	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	38451062	PRADAXA	30x1 cps 110 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	55,27	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	38451023	PRADAXA	30x1 cps 75 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	55,27	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	38451074	PRADAXA	60x1 cps 110 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	110,53	x
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	38451112	PRADAXA	60x1 cps 150 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	110,53	x
B01AF01	RIVAROXABAN	38744064	XARELTO	10 cpr riv 10 mg	BAYER PHARMA AG	A	36,38	x
B01AF01	RIVAROXABAN	38744189	XARELTO	28 cpr riv 20 mg	BAYER PHARMA AG	A	101,85	x
B01AF01	RIVAROXABAN	38744076	XARELTO	30 cpr riv 10 mg	BAYER PHARMA AG	A	109,13	x
B01AF01	RIVAROXABAN	38744138	XARELTO	42 cpr riv 15 mg	BAYER PHARMA AG	A	152,77	x
B01AF01	RIVAROXABAN	38744052	XARELTO	5 cpr riv 10 mg	BAYER PHARMA AG	A	18,18	x
B01AF02	APIXABAN	41225018	ELIQUIS	10 cpr riv 2,5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB / PFIZER EEIG	A	18,42	x
B01AF02	APIXABAN	41225020	ELIQUIS	20 cpr riv 2,5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB / PFIZER EEIG	A	36,84	x
B01AF02	APIXABAN	41225032	ELIQUIS	60 cpr riv 2,5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB / PFIZER EEIG	A	110,53	x

B01AF02	APIXABAN	41225095	ELIQUIS	60 cpr riv 5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB / PFIZER EEIG	A	110,53	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	35606072	ARIXTRA	10 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	40,47	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	35606173	ARIXTRA	10 siringhe SC 10 mg 0,8 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	207,01	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	35606033	ARIXTRA	10 siringhe SC 2,5 mg 0,5 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	67,45	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	35606110	ARIXTRA	10 siringhe SC 5 mg 0,4 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	138,04	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	35606146	ARIXTRA	10 siringhe SC 7,5 mg 0,6 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	207,01	x
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	35606060	ARIXTRA	7 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	28,31	x
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	39827023	REVOLADE	28 cpr riv 25 mg	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LTD	H	1142,38	x
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	39827050	REVOLADE	28 cpr riv 50 mg	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LTD	H	2284,75	x
B03AA01	FERROSO GLICINA SOLFATO	36743019	NIFEREX	50 cps gastrores 100 mg	UCB PHARMA S.P.A.	A	11,09	x
C01CA24	ADRENALINA	28505042	FASTJEKT	2 siringhe IM 165 mcg 2,05 ml	MEDA PHARMA S.P.A.	H	84,95	x
C01CA24	ADRENALINA	28505030	FASTJEKT	2 siringhe IM 330 mcg 2,05 ml	MEDA PHARMA S.P.A.	H	84,95	x
C01CA24	ADRENALINA	28505016	FASTJEKT	AD 1 siringa IM 0,33 mg 2,05 ml	MEDA PHARMA S.P.A.	H	47,20	x
C01CA24	ADRENALINA	28505028	FASTJEKT	BB 1 siringa IM 0,165 mg 2,05 ml	MEDA PHARMA S.P.A.	H	47,20	x
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	37060035	CORLENTOR	56 cpr riv 5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	70,56	x
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	37060100	CORLENTOR	56 cpr riv 7,5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	70,56	x
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	37061037	PROCORALAN	56 cpr riv 5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	70,56	x
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	37061102	PROCORALAN	56 cpr riv 7,5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	70,56	x
C01EB18	RANOLAZINA	38917011	RANEXA	60 cpr 375 mg rilascio prolungato	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	79,96	x
C01EB18	RANOLAZINA	38917035	RANEXA	60 cpr 500 mg rilascio prolungato	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	79,96	x
C01EB18	RANOLAZINA	38917050	RANEXA	60 cpr 750 mg rilascio prolungato	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	79,96	x
C02KX02	AMBRISENTAN	38528042	VOLIBRIS	30 cpr riv 10 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	3979,30	x
C02KX02	AMBRISENTAN	38528028	VOLIBRIS	30 cpr riv 5 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	3979,30	x
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO	24273070	LUVION	6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	H	4,80	x
C03DA03	CANRENONE	24273056	LUVION	20 cps 100 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	7,29	x
C03DA03	CANRENONE	24273094	LUVION	40 cpr 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	7,42	x
C03EA14	POTASSIO CANRENOATO/BUTIZIDE	25166024	KADIUR	20 cpr riv 50 mg + 5 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	6,11	x
C07BB12	NEBIVOLOLO CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	39180031	ALONEB	28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	10,83	x
C07BB12	NEBIVOLOLO CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	39180094	ALONEB	28 cpr riv 5 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	10,83	x
C07BB12	NEBIVOLOLO CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	39181033	LOBIDIUR	28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	10,83	x
C07BB12	NEBIVOLOLO CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	39181096	LOBIDIUR	28 cpr riv 5 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	10,83	x
C07BB12	NEBIVOLOLO CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	39182035	NOBIZIDE	28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	10,83	x
C07BB12	NEBIVOLOLO CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	39182098	NOBIZIDE	28 cpr riv 5 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	10,83	x

C08CA03	ISRADIPINA	27725023	ESRADIN	14 cps 5 mg rilascio prolungato	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	7,20	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	35146024	LIBRADIN	28 cps 10 mg rilascio modificato	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	17,89	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	35146012	LIBRADIN	28 cps 20 mg rilascio modificato	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	17,89	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	35145010	OSIPINE	28 cps 10 mg rilascio modificato	ASTELLAS PHARMA S.P.A.	A	17,89	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	35145022	OSIPINE	28 cps 20 mg rilascio modificato	ASTELLAS PHARMA S.P.A.	A	17,89	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	35144029	VASEXTEN	28 cps 10 mg rilascio modificato	ITALFARMACO S.P.A.	A	17,89	x
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	35144017	VASEXTEN	28 cps 20 mg rilascio modificato	ITALFARMACO S.P.A.	A	17,89	x
C09BA04	PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE	39224047	NOLITERAX	30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	17,24	x
C09BA04	PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE	39227044	TERAXANS	30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg	IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.	A	17,24	x
C09BA15	ZOFENOPRIL CALCIO/IDROCLOROTIAZIDE	36823021	BIFRIZIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg	ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A.	A	17,78	x
C09BA15	ZOFENOPRIL CALCIO/IDROCLOROTIAZIDE	36824023	ZANTIPRIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg	F.I.R.M.A. S.P.A.	A	17,78	x
C09BA15	ZOFENOPRIL CALCIO/IDROCLOROTIAZIDE	36702025	ZOPRAZIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	A	17,78	x
C09BB02	ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRATO	38576144	ATOVER	28 cpr 20 mg + 10 mg	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	A	15,04	x
C09BB02	ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRATO	38568147	CORIPREN	28 cpr riv 20 mg + 10 mg	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	A	15,04	x
C09BB02	ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRATO	38565141	LERCAPREL	28 cpr riv 20 mg + 10 mg	INNOVA PHARMA S.P.A.	A	15,04	x
C09BB02	ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRATO	38502148	ZANIPRIL	28 cpr riv 20 mg + 10 mg	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	A	15,04	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	38477497	COVERLAM	30 cpr 10 mg + 10 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	17,38	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	38477358	COVERLAM	30 cpr 10 mg + 5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	15,35	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	38477218	COVERLAM	30 cpr 5 mg + 10 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	14,70	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	38477079	COVERLAM	30 cpr 5 mg + 5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	14,70	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	38483487	REAPTAN	30 cpr 10 mg + 10 mg	IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.	A	17,38	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	38483347	REAPTAN	30 cpr 10 mg + 5 mg	IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.	A	15,35	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	38483208	REAPTAN	30 cpr 5 mg + 10 mg	IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.	A	14,70	x
C09BB04	PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO	38483071	REAPTAN	30 cpr 5 mg + 5 mg	IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.	A	14,70	x
C09BB12	DELAPRIL CLORIDRATO/MANIDIPINA CLORIDRATO	35266016	PIGRECO	28 cpr div 30 mg + 10 mg flacone	TAKEDA ITALIA	A	16,01	
C09CA02	EPROSARTAN MESILATO	33331149	TEVETENZ	28 cpr riv 600 mg	ABBOTT S.R.L.	A	19,47	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36027011	OLMETEC	28 cpr riv 10 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	17,55	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36027062	OLMETEC	28 cpr riv 20 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	24,57	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36027112	OLMETEC	28 cpr riv 40 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	24,57	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36026019	OLPRESS	28 cpr riv 10 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	17,64	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36026060	OLPRESS	28 cpr riv 20 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	24,70	x

C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36026110	OLPRESS	28 cpr riv 40 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	24,70	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36025017	PLAUNAC	28 cpr riv 10 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	17,64	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36025068	PLAUNAC	28 cpr riv 20 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	24,70	x
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	36025118	PLAUNAC	28 cpr riv 40 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	24,70	x
C09DA02	EPROSARTAN MESILATO/IDROCLOROTIAZIDE	36772010	TIARTAN	28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg	ABBOTT S.R.L.	A	23,94	x
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	35705021	PRITORPLUS	28 cpr 40 mg + 12,5 mg	BAYER PHARMA AG	A	10,46	
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	35705072	PRITORPLUS	28 cpr 80 mg + 12,5 mg	BAYER PHARMA AG	A	10,46	
C09DA07	TELMISARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	35705122	PRITORPLUS	28 cpr 80 mg + 25 mg	BAYER PHARMA AG	A	10,46	
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37110020	OLMEGAN	28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	23,71	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37110133	OLMEGAN	28 cpr riv 20 mg + 25 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	23,71	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37110246	OLMEGAN	28 cpr riv 40 mg + 12,5 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	23,71	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37110362	OLMEGAN	28 cpr riv 40 mg + 25 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	23,71	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37109028	OLPREZIDE	28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	23,84	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37109131	OLPREZIDE	28 cpr riv 20 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	23,84	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37109244	OLPREZIDE	28 cpr riv 40 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	23,84	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37109360	OLPREZIDE	28 cpr riv 40 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	23,84	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37108026	PLAUNAZIDE	28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	23,84	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37108139	PLAUNAZIDE	28 cpr riv 20 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	23,84	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37108242	PLAUNAZIDE	28 cpr riv 40 mg + 12,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	23,84	x
C09DA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE	37108368	PLAUNAZIDE	28 cpr riv 40 mg + 25 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	23,84	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38947026	BIVIS	28 cpr riv 20 mg + 5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	25,54	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38947242	BIVIS	28 cpr riv 40 mg + 10 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	27,97	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38947139	BIVIS	28 cpr riv 40 mg + 5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	25,54	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38946012	GIANT	28 cpr riv 20 mg + 5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS	A	25,54	x

					LUXEMBOURG S.A.			
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38946137	GIANT	28 cpr riv 40 mg + 10 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	27,97	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38946075	GIANT	28 cpr riv 40 mg + 5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	25,54	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38983021	SEVIKAR	28 cpr riv 20 mg + 5 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	25,39	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38983247	SEVIKAR	28 cpr riv 40 mg + 10 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	27,83	x
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	38983161	SEVIKAR	28 cpr riv 40 mg + 5 mg	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	A	25,39	x
C09XA02	ALISKIREN EMIFUMARATO	38243200	RASILEZ	28 cpr riv 150 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	29,14	
C09XA02	ALISKIREN EMIFUMARATO	38243123	RASILEZ	28 cpr riv 300 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	34,96	
C09XA52	ALISKIREN/IDROCLOROTIAZIDE	39001033	RASILEZ HCT	28 cpr riv 150 mg + 12,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	29,14	
C09XA52	ALISKIREN/IDROCLOROTIAZIDE	39001437	RASILEZ HCT	28 cpr riv 300 mg + 12,5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	34,96	
C09XA52	ALISKIREN/IDROCLOROTIAZIDE	39001639	RASILEZ HCT	28 cpr riv 300 mg + 25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	34,96	
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35885058	CRESTOR	28 cpr riv 10 mg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	27,35	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35885209	CRESTOR	28 cpr riv 20 mg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	41,36	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35885351	CRESTOR	28 cpr riv 40 mg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	43,09	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35885502	CRESTOR	28 cpr riv 5 mg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	22,49	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35883053	PROVISACOR	28 cpr riv 10 mg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	27,35	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35883180	PROVISACOR	28 cpr riv 20 mg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	41,36	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35883356	PROVISACOR	28 cpr riv 40 mg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	43,09	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35883507	PROVISACOR	28 cpr riv 5 mg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	22,49	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35884055	SIMESTAT	28 cpr riv 10 mg	SIMESA S.P.A.	A	27,35	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35884206	SIMESTAT	28 cpr riv 20 mg	SIMESA S.P.A.	A	41,36	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35884358	SIMESTAT	28 cpr riv 40 mg	SIMESA S.P.A.	A	43,09	x
C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	35884509	SIMESTAT	28 cpr riv 5 mg	SIMESA S.P.A.	A	22,49	x
C10AX09	EZETIMIBE	36018149	ABSORCOL	30 cpr 10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	A	52,67	x
C10AX09	EZETIMIBE	36020143	EMETIB	30 cpr 10 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	52,67	x
C10AX09	EZETIMIBE	36016145	EZETROL	30 cpr 10 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	52,67	x
C10AX09	EZETIMIBE	36017147	ZETIA	30 cpr 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	A	52,67	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36678100	GOLTOR	30 cpr 10 mg + 10 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	A	60,02	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36678213	GOLTOR	30 cpr 10 mg + 20 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	A	62,53	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36678365	GOLTOR	30 cpr 10 mg + 40 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	A	64,55	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36679064	INEGY	30 cpr 10 mg + 10 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	60,02	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36679215	INEGY	30 cpr 10 mg + 20 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	62,53	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36679367	INEGY	30 cpr 10 mg + 40 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	64,55	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36690067	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 10 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	A	60,02	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36690218	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 20 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	A	62,53	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36690360	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 40 mg	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	A	64,55	x
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	36695219	ZEKLEN	30 cpr 10 mg + 20 mg	MERCK SHARP & DOHME LIMITED	A	62,53	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	34834022	TICLAPSOR	emuls derm 20 ml 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	12,53	x

D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	34834010	TICLAPSOR	ung derm 20 g 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	12,53	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	31494026	VELLUTAN	emuls cut 20 ml 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	12,53	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	31494040	VELLUTAN	emuls cut 50 ml 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	20,65	x
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	31494014	VELLUTAN	ung derm 20 g 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	13,10	x
D07AC17	FLUTICASONE PROPIONATO	29014038	FLIXODERM	ung derm 30 g 0,005%	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	6,17	x
D07AD01	CLOBETASOLO PROPIONATO	36580025	OLUX	schiuma cutanea 100 g 0,05%	SANDOZ S.P.A.	A	13,01	x
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	35575051	PROTOPIC	ung derm 10 g 0,03%	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	11,69	x
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	35575063	PROTOPIC	ung derm 10 g 0,1%	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	13,14	x
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	35575012	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,03%	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	35,06	x
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	35575036	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,1%	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	39,43	x
D11AH04	ALITRETINOINA	38849016	TOCTINO	30 cps molli 10 mg	STIEFEL LABORATORIES (IRLANDA) LTD.	H	393,30	x
D11AH04	ALITRETINOINA	38849030	TOCTINO	30 cps molli 30 mg	STIEFEL LABORATORIES (IRLANDA) LTD.	H	393,30	x
G03CA03	ESTRADIOLO EMIIDRATO	38008013	ESTREVA	1 flacone gel 50 g 0,1% con pompa erogatrice	THERAMEX SAM	A	8,22	x
G03CA03	ESTRADIOLO	33406012	GELESTRA	gel transd 28 bust 1,5 mg	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	11,09	x
G03CA03	ESTRADIOLO	34727014	GINAIKOS	gel transd 28 bust 2,5 g	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	11,09	x
G03CA03	ESTRADIOLO	28894018	VAGIFEM	15 cpr vag 25 mcg	NOVO NORDISK A/S	A	11,36	x
G03CA04	ESTRIOLO	25851066	COLPOGYN	20 ov vag 1 mg	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	7,85	x
G03CA04	ESTRIOLO	25851027	COLPOGYN	crema vag 30 g + 6 applic	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	3,18	
G03DA04	PROGESTERONE	29538028	PROMETRIUM	15 cps os vag 200 mg	ROTTAPHARM S.P.A.	A	5,40	x
G03DA04	PROGESTERONE	29538016	PROMETRIUM	30 cps os vag 100 mg	ROTTAPHARM S.P.A.	A	5,40	x
G03FA01	ESTRADIOLO EMIIDRATO/NORETISTERONE ACETATO	34117010	ACTIVELLE	28 cpr riv 1 mg + 0,5 mg	NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	A	9,23	x
G03FA11	ESTRADIOLO EMIIDRATO/LEVONORGESTREL	36489019	FEMITY	4 cerotti transd 50 mcg/die + 7 mcg/die	THERAMEX S.R.L.	A	9,85	x
G03FA14	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	33639081	FEMOSTON 1/5 CONTI	28 cpr riv 1 mg + 5 mg	ABBOTT S.R.L.	A	9,23	x
G03FB08	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	33639016	FEMOSTON 2/10	14 cpr riv rosse + 14 cpr riv gialle	ABBOTT S.R.L.	A	9,23	x
G03FB08	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	33639055	FEMOSTON L 1/10	14 cpr riv bianche + 14 cpr riv grigie	ABBOTT S.R.L.	A	9,23	x
G03FB12	ESTRADIOLO EMIIDRATO/NOMEGESTROLO ACETATO	36163018	NAEMIS	10 cpr 1,5 mg + 14 cpr 1,5 mg + 3,75 mg	THERAMEX S.R.L.	A	9,20	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	34951044	LUVERIS	1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	A	42,33	x
G03GA07	LUTROPINA ALFA	34951057	LUVERIS	3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	A	127,00	x
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	38085015	PERGOVERIS	1 flaconcino SC 150 UI + 75 UI + 1 flaconcino 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	A	119,73	x
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	38085039	PERGOVERIS	10 flaconcini SC 150 UI + 75 UI + 10 flaconcini 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LIMITED	A	1197,24	x
G03XC02	BAZEDOXIFENE ACETATO	39364017	CONBRIZA	28 cpr riv 20 mg	PFIZER LIMITED	A	34,68	x
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	42088031	SILDENAFIL TEVA	8 cpr riv 25 mg	TEVA PHARMA B.V.	A	18,05	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	41040041	SILDENAFIL ZENTIVA	8 cpr riv 25 mg	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	A	50,00	
G04CA04	SILODOSINA	39775046	SILODYX	30 cps 4 mg	RECORDATI IRELAND LTD	A	7,70	x
G04CA04	SILODOSINA	39775111	SILODYX	30 cps 8 mg	RECORDATI IRELAND LTD	A	15,40	x
G04CA04	SILODOSINA	39789045	UROREC	30 cps 4 mg	RECORDATI IRELAND LTD	A	7,70	x
G04CA04	SILODOSINA	39789110	UROREC	30 cps 8 mg	RECORDATI IRELAND LTD	A	15,40	x
G04CB02	DUTASTERIDE	35895010	AVODART	30 cps molli 0,5 mg	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	29,41	x
G04CB02	DUTASTERIDE	35896012	DUAGEN	30 cps 0,5 mg	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	29,41	x
H01AC01	SOMATROPINA	27686082	NORDITROPIN SIMPLEXX	1 cartuccia 15 mg 1,5 ml	NOVO NORDISK A/S	A	608,96	x

H01AC01	SOMATROPINA	27686068	NORDITROPIN SIMPLEXX	1 cartuccia 5 mg 1,5 ml	NOVO NORDISK A/S	A	202,99	x
H01AC01	SOMATROPINA	36583033	NUTROPINAQ	1 cartuccia SC 10 mg 2 ml	IPSEN PHARMA	A	327,05	x
H01AC03	MECASERMINA	38095016	INCRELEX	1 flaconcino SC 4 ml 10 mg/ml	IPSEN PHARMA	H	621,05	x
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	29399019	IPSTYL	1 flacone IM 30 mg rilascio prolungato + 1 fiala 2 ml	IPSEN S.P.A	A	533,85	x
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	29399134	IPSTYL	1 siringa SC 120 mg	IPSEN S.P.A	A	1138,28	x
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	29399110	IPSTYL	1 siringa SC 60 mg	IPSEN S.P.A	A	1054,63	x
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	29399122	IPSTYL	1 siringa SC 90 mg	IPSEN S.P.A	A	1138,28	x
H02AB07	PREDNISONE	38986016	LODOTRA	30 cpr 1 mg rilascio modificato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	26,45	x
H02AB07	PREDNISONE	38986067	LODOTRA	30 cpr 2 mg rilascio modificato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	26,45	x
H02AB07	PREDNISONE	38986117	LODOTRA	30 cpr 5 mg rilascio modificato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	26,45	x
H04AA01	GLUCAGONE	27489020	GLUCAGEN	1 fiala 1 mg + 1 fiala solv 1 ml	NOVO NORDISK A/S	H	11,47	x
H04AA01	GLUCAGONE	27489018	GLUCAGEN HYPOKIT	1 fiala 1 mg + 1 siringa 1 ml	NOVO NORDISK A/S	A	24,01	x
H05AA02	TERIPARATIDE	35926017	FORSTEO	1 penna SC 2,4 ml 20 mcg/80 mcl	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	570,71	x
H05BX01	CINACALCET CLORIDRATO	36598023	MIMPARA	28 cpr riv 30 mg	AMGEN EUROPE B.V.	A	285,35	x
H05BX01	CINACALCET CLORIDRATO	36598050	MIMPARA	28 cpr riv 60 mg	AMGEN EUROPE B.V.	A	526,80	x
H05BX01	CINACALCET CLORIDRATO	36598098	MIMPARA	28 cpr riv 90 mg	AMGEN EUROPE B.V.	A	790,21	x
J01DH51	IMIPENEM/CILASTATINA SODICA	39449044	IMIPENEM E CILASTATINA RANBAXY	1 flaconcino EV 30 ml 500 mg + 500 mg	RANBAXY ITALIA S.P.A.	H	6,84	
J01DI02	CEFTAROLINA FOSAMIL ACIDO ACETICO MONOIDRATO SOLVATATO	42352017	ZINFORO	10 flaconcini EV 600 mg polv	ASTRAZENECA AB	H	493,02	
J01MA14	MOXIFLOXACINA CLORIDRATO	34566012	ACTIRA	5 cpr riv 400 mg	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	22,81	x
J01MA17	PRULIFLOXACINA	35679036	CHINOPLUS	5 cpr riv 600 mg	SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	A	20,57	x
J01MA17	PRULIFLOXACINA	35680038	KERAFLOX	5 cpr riv 600 mg	CRINOS S.P.A.	A	20,57	x
J01MA17	PRULIFLOXACINA	35678022	UNIDROX	5 cpr riv 600 mg	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	20,57	x
J01XX09	DAPTOMICINA	37151026	CUBICIN	1 flaconcino EV 10 ml polv 500 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	107,98	x
J01XX09	DAPTOMICINA	37151014	CUBICIN	1 flaconcino EV 350 mg 10 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	75,58	x
J02AC04	POSACONAZOLO	37059019	NOXAFIL	os sosp 105 ml 40 mg/ml	MERCK SHARP LIMITED	A	968,17	
J02AX06	ANIDULAFUNGINA	38382026	ECALTA	1 flaconcino EV 100 mg 30 ml	PFIZER LIMITED	H	378,95	x
J05AB15	BRIVUDINA	35720010	BRIVIRAC	7 cpr 125 mg	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	A	95,93	x
J05AB15	BRIVUDINA	35722014	ZECOVIR	7 cpr 125 mg	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	A	95,93	x
J05AE03	RITONAVIR	30081057	NORVIR	30 cpr riv 100 mg flacone	ABBVIE LIMITED	H	22,71	x
J05AE03	RITONAVIR	30081018	NORVIR	5 flaconi os 90 ml 80 mg/ml	ABBVIE LIMITED	H	272,40	x
J05AE03	RITONAVIR	30081044	NORVIR	84 cps molli 100 mg flacone	ABBVIE LIMITED	H	63,56	x
J05AE07	FOSAMPRENAVIR SALE DI CALCIO	36475010	TELZIR	60 cpr riv 700 mg flacone	VIIV HEALTHCARE UK LTD	H	319,49	x
J05AE07	FOSAMPRENAVIR SALE DI CALCIO	36475022	TELZIR	os sosp 225 ml 50 mg/ml	VIIV HEALTHCARE UK LTD	H	85,50	x
J05AE12	BOCEPREVIR	41380015	VICTRELIS	336 cps 200 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	4247,74	
J05AE12	BOCEPREVIR	41380027	VICTRELIS	84 cps 200 mg	MERCK SHARP LIMITED	A	1061,93	
J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	35565011	VIREAD	30 cpr riv 245 mg	GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED	H	251,80	x
J05AF09	EMTRICITABINA	36585026	EMTRIVA	30 cps 200 mg flacone	GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED	H	161,50	x
J05AF09	EMTRICITABINA	36585014	EMTRIVA	os soluz 170 ml 10 mg/ml	GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED	H	45,46	x
J05AF10	ENTECAVIR	37221076	BARACLUDE	30 cpr riv 0,5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	A	705,56	x

J05AF10	ENTECAVIR	37221088	BARACLUDE	30 cpr riv 1 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	A	705,56	x
J05AG01	NEVIRAPINA	42019012	NEVIRAPINA TEVA	60 cpr 200 mg	TEVA PHARMA B.V.	H	69,90	
J05AR01	LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA	40542058	LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ	60 cpr riv 150 mg + 300 mg	SANDOZ S.P.A.	H	128,64	
J05AR01	LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA	41876018	LAMIVUDINA ZIDOVUDINA TEVA	60 cpr riv 150 mg + 300 mg	TEVA PHARMA B.V.	H	128,64	
J05AR02	ABACAVIR SOLFATO/LAMIVUDINA	36644019	KIVEXA	30 cpr riv 600 mg + 300 mg	VIIV HEALTHCARE UK LTD	H	361,99	x
J05AR03	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	36716013	TRUVADA	30 cpr riv 200 mg + 245 mg	GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED	H	432,25	x
J05AR08	EMTRICITABINA/RILPIVIRINA CLORIDRATO/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	41711019	EVIPLERA	30 cpr riv 25 mg + 200 mg + 245 mg flacone	GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED	H	657,44	
J05AX09	MARAVIROC	38138032	CELSENTRI	60 cpr riv 150 mg	VIIV HEALTHCARE UK LTD	H	855,00	x
J05AX09	MARAVIROC	38138083	CELSENTRI	60 cpr riv 300 mg	VIIV HEALTHCARE UK LTD	H	855,00	x
L01AA02	CLORAMBUCILE	24790026	LEUKERAN	25 cpr riv 2 mg	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	90,20	x
L01AA06	IFOSFAMIDE	23779061	HOLOXAN	1 flaconcino EV 1 g polv	BAXTER S.P.A.	H	28,06	x
L01AA09	BENDAMUSTINA CLORIDRATO	40175034	LEVACT	20 flaconcini EV 25 mg 2,5 mg/ml	ASTELLAS PHARMA GMBH	H	1296,75	x
L01AA09	BENDAMUSTINA CLORIDRATO	40175046	LEVACT	5 flaconcini EV 100 mg 2,5 mg/ml	ASTELLAS PHARMA GMBH	H	1296,75	x
L01AA09	BENDAMUSTINA CLORIDRATO	40175010	LEVACT	5 flaconcini EV 25 mg 2,5 mg/ml	ASTELLAS PHARMA GMBH	H	324,19	x
L01AD05	FOTEMUSTINA	29376011	MUPHORAN	1 flacone EV 208 mg + 1 fiala solv 4 ml	ITALFARMACO S.P.A.	H	387,08	x
L01BA04	PEMETREXED DISODICO	36587020	ALIMTA	1 flaconcino polv soluz infus 100 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	274,55	x
L01BA04	PEMETREXED DISODICO	36587018	ALIMTA	1 flaconcino polv soluz infus 500 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	H	1372,75	x
L01BB02	MERCAPTOPURINA	10344012	PURINETHOL	25 cpr 50 mg	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	90,35	x
L01BB03	TIOGUANINA	22825018	TIOGUANINA ASPEN	25 cpr 40 mg	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	208,47	x
L01BB07	NELARABINA	38116012	ATRIANCE	6 flaconcini EV 250 mg 50 ml	GLAXO GROUP LIMITED	H	2204,00	x
L01BC01	CITARABINA	42356055	CITARABINA ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 10 ml 100 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	H	14,33	
L01BC01	CITARABINA	42356067	CITARABINA ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 20 ml 100 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	H	28,04	
L01BC01	CITARABINA	42356028	CITARABINA ACCORD HEALTHCARE	5 flaconcini EV 1 ml 100 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	H	7,81	
L01BC01	CITARABINA	42356042	CITARABINA ACCORD HEALTHCARE	5 flaconcini EV 5 ml 100 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	H	34,66	
L01BC01	CITARABINA	36593010	DEPOCYTE	1 flaconcino 50 mg 5 ml sosp intratecale	PACIRA LTD	H	1662,50	x
L01BC06	CAPECITABINA	42501181	CAPECITABINA MEDAC	60 cpr riv 300 mg	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	A	64,28	
L01CD02	DOCETAXEL	42184034	DOCETAXEL ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 160 mg/8 ml	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	H	355,01	
L01CD02	DOCETAXEL	42184010	DOCETAXEL ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 20 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	H	51,12	
L01CD02	DOCETAXEL	42184022	DOCETAXEL ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 80 mg/4 ml	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	H	190,87	
L01CD02	DOCETAXEL TRIIDRATO	42235010	DOCETAXEL WINTHROP SANOFI AVENTIS	1 flaconcino 20 mg 1 ml	AVENTIS PHARMA S.A.	H	51,12	
L01CD02	DOCETAXEL TRIIDRATO	42235022	DOCETAXEL WINTHROP SANOFI AVENTIS	1 flaconcino 80 mg 4 ml	AVENTIS PHARMA S.A.	H	190,87	
L01CD02	DOCETAXEL	40123010	TAXCEUS	1 flaconcino EV 1 ml 20 mg/ml	MEDAC PHARMA S.R.L.	H	51,12	
L01CD02	DOCETAXEL	40123022	TAXCEUS	1 flaconcino EV 4 ml 20 mg/ml	MEDAC PHARMA SRL	H	190,87	
L01XA02	CARBOPLATINO	39946025	CARBOPLATINO SUN	1 flaconcino EV 150 mg 15 ml	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	H	40,61	
L01XA02	CARBOPLATINO	39946037	CARBOPLATINO SUN	1 flaconcino EV 450 mg 45 ml	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	H	118,61	
L01XA02	CARBOPLATINO	39946013	CARBOPLATINO SUN	1 flaconcino EV 50 mg 5 ml	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	H	13,54	
L01XA02	CARBOPLATINO	39946049	CARBOPLATINO SUN	1 flaconcino EV 600 mg 60 ml	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	H	172,88	

L01XA03	OXALIPLATINO	41274010	OXALIPLATINO ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 5 mg/ml 10 ml	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	H	123,41	
L01XA03	OXALIPLATINO	41274022	OXALIPLATINO ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 5 mg/ml 20 ml	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	H	246,74	
L01XA03	OXALIPLATINO	41274034	OXALIPLATINO ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 5 mg/ml 40 ml	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	H	345,45	
L01XC02	RITUXIMAB	33315021	MABTHERA	1 flaconcino EV 500 mg 50 ml 10 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	1318,33	x
L01XC02	RITUXIMAB	33315019	MABTHERA	2 fiale EV 100 mg 10 ml 10 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	527,43	x
L01XC03	TRASTUZUMAB	34949014	HERCEPTIN	1 flaconcino polv EV 150 mg	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	608,39	x
L01XC03	TRASTUZUMAB	34949026	HERCEPTIN	1 flaconcino SC 600 mg/5 ml 6 ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	1739,99	x
L01XC07	BEVACIZUMAB	36680027	AVASTIN	1 flaconcino EV 100 mg 4 ml 25 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	305,76	x
L01XC07	BEVACIZUMAB	36680015	AVASTIN	1 flaconcino EV 400 mg 16 ml 25 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	1224,55	x
L01XC10	OFATUMUMAB	39826033	ARZERRA	1 flacone EV 50 ml 1.000 mg 20 mg/ml	GLAXO GROUP LIMITED	H	2290,45	x
L01XC10	OFATUMUMAB	39826019	ARZERRA	3 flaconcini EV 100 mg 5 ml	GLAXO GROUP LIMITED	H	686,85	x
L01XC11	IPILIMUMAB	41275013	YERVOY	1 flacone EV 10 ml 5 mg/ml	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	3835,63	
L01XC11	IPILIMUMAB	41275025	YERVOY	1 flacone EV 40 ml 5 mg/ml	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	15342,50	
L01XE01	IMATINIB MESILATO	35372059	GLIVEC	120 cps 100 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	3147,80	
L01XE03	ERLOTINIB CLORIDRATO	36871022	TARCEVA	30 cpr riv 100 mg	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	1573,20	x
L01XE03	ERLOTINIB CLORIDRATO	36871034	TARCEVA	30 cpr riv 150 mg	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	1962,70	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	37400153	SPRYCEL	30 cpr riv 140 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	4015,32	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	37400138	SPRYCEL	30 cpr riv 80 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	4015,32	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	37400114	SPRYCEL	30x1 cpr riv 100 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	4015,32	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	37400076	SPRYCEL	60x1 cpr riv 20 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	2007,67	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	37400088	SPRYCEL	60x1 cpr riv 50 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	4015,32	x
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	37400090	SPRYCEL	60x1 cpr riv 70 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	4015,32	x
L01XE07	LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO	38633018	TYVERB	70 cpr riv 250 mg	GLAXO GROUP LIMITED	H	1163,75	x
L01XE07	LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO	38633044	TYVERB	70 cpr riv 250 mg flacone	GLAXO GROUP LIMITED	H	1163,75	x
L01XE07	LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO	38633032	TYVERB	84 cpr riv 250 mg	GLAXO GROUP LIMITED	H	1396,50	x
L01XE07	LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO	38633069	TYVERB	84 cpr riv 250 mg flacone	GLAXO GROUP LIMITED	H	1396,50	x
L01XE08	NILOTINIB CLORIDRATO	38328062	TASIGNA	112 cps 150 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	2804,97	
L01XE08	NILOTINIB CLORIDRATO	38328035	TASIGNA	112 cps 200 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3739,96	
L01XE10	EVEROLIMUS	39398045	AFINITOR	30 cpr 10 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3648,00	x
L01XE10	EVEROLIMUS	39398019	AFINITOR	30 cpr 5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	2565,00	x
L01XE11	PAZOPANIB CLORIDRATO	39945011	VOTRIENT	30 cpr riv 200 mg	GLAXO GROUP LIMITED	H	819,80	x
L01XE11	PAZOPANIB CLORIDRATO	39945035	VOTRIENT	30 cpr riv 400 mg	GLAXO GROUP LIMITED	H	1639,61	x
L01XE12	VANDETANIB	41873011	CAPRELSA	30 cpr riv 100 mg	ASTRAZENECA AB	H	1833,33	
L01XE12	VANDETANIB	41873023	CAPRELSA	30 cpr riv 300 mg	ASTRAZENECA AB	H	5000,00	
L01XE15	VEMURAFENIB	41863010	ZELBORAF	56 cpr riv 240 mg	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	2075,75	
L01XX17	TOPOTECAN CLORIDRATO	40290013	TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE	1 flaconcino EV 4 mg polv	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	H	152,93	
L01XX35	ANAGRELIDE CLORIDRATO	36745014	XAGRID	100 cps 0,5 mg flacone	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	A	620,62	
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	36967040	ELIGARD	1 siringa 22,5 mg + kit	ASTELLAS PHARMA S.P.A.	A	387,49	x
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	36967038	ELIGARD	1 siringa 7,5 mg + kit	ASTELLAS PHARMA S.P.A.	A	149,77	x
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	36967065	ELIGARD	1 siringa polv soluz iniett 45 mg + kit	ASTELLAS PHARMA S.P.A.	A	774,97	x
L02AE03	GOSERELIN ACETATO	26471021	ZOLADEX	1 siringa SC 10,8 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA S.P.A.	A	592,35	x

L02AE03	GOSERELIN ACETATO	26471019	ZOLADEX	1 siringa SC 3,6 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA S.P.A.	A	195,06	x
L02AE04	TRIPTORELINA	26999021	DECAPEPTYL	1 fiala 3,75 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa	IPSEN S.P.A	A	180,10	x
L02AE04	TRIPTORELINA EMBONATO	26999058	DECAPEPTYL	1 flaconcino 11,25 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa	IPSEN S.P.A	A	524,59	x
L02BA03	FULVESTRANT	36387013	FASLODEX	1 siringa IM 5 ml + 1 ago	ASTRAZENECA UK LIMITED	H	380,00	x
L02BA03	FULVESTRANT	36387025	FASLODEX	IM 2 siringhe 5 ml + 2 aghi	ASTRAZENECA UK LIMITED	H	760,00	x
L03AX03	BCG - BACILLO DI CALMETTE E GUERIN	42171013	BCG MEDAC	1 flaconcino polv sosp endovescicale + 1 sacca solv 50 ml con catetere + adattatore	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	H	70,40	
L03AX13	GLATIRAMER ACETATO	35418021	COPAXONE	28 siringhe SC 20 mg/ml 1 ml	TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	A	1206,17	x
L04AA18	EVEROLIMUS	36373025	CERTICAN	60 cpr 0,25 mg	NOVARTIS FARMA S.P.A.	A	180,31	x
L04AA18	EVEROLIMUS	36373102	CERTICAN	60 cpr 0,75 mg	NOVARTIS FARMA S.P.A.	A	540,92	x
L04AA18	EVEROLIMUS	36373227	CERTICAN	60 cpr dispers 0,25 mg	NOVARTIS FARMA S.P.A.	A	180,31	x
L04AA24	ABATACEPT	37989035	ORENCIA	3 flaconcini EV 250 mg polv + 3 siringhe	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	1077,30	x
L04AA24	ABATACEPT	37989086	ORENCIA	4 siringhe SC 125 mg 1 ml	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG	H	969,00	x
L04AA26	BELIMUMAB	41381017	BENLYSTA	1 flaconcino EV 120 mg	GLAXO GROUP LIMITED	H	138,91	x
L04AA26	BELIMUMAB	41381029	BENLYSTA	1 flaconcino EV 400 mg	GLAXO GROUP LIMITED	H	463,03	x
L04AB01	ETANERCEPT	34675037	ENBREL	4 flaconcini SC 25 mg + 4 siringhe 1 ml	PFIZER LIMITED	H	484,75	x
L04AB01	ETANERCEPT	34675191	ENBREL	4 penne SC 50 mg 1 ml + 8 tamponi	PFIZER LIMITED	H	969,49	x
L04AB01	ETANERCEPT	34675102	ENBREL	4 siringhe SC 25 mg 0,5 ml + 8 tamponi	PFIZER LIMITED	H	484,75	x
L04AB01	ETANERCEPT	34675140	ENBREL	4 siringhe SC 50 mg 1 ml + 8 tamponi	PFIZER LIMITED	H	969,49	x
L04AB01	ETANERCEPT	34675215	ENBREL	BB 10 flaconcini SC 10 mg + 4 flaconcini 1 ml + 8 tamponi	PFIZER LIMITED	H	193,90	x
L04AB01	ETANERCEPT	34675165	ENBREL	BB 4 flaconcini SC 1 ml 25 mg/ml + 4 siringhe solv	PFIZER LIMITED	H	484,75	x
L04AB04	ADALIMUMAB	35946019	HUMIRA	2 flaconcini SC 40 mg 0,8 ml + 2 siringhe + 2 aghi sterili + 2 adattatori + 4 tamponi uso pediatrico	ABBVIE LIMITED	H	1015,13	x
L04AB04	ADALIMUMAB	35946084	HUMIRA	2 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	ABBVIE LIMITED	H	1015,13	x
L04AB04	ADALIMUMAB	35946033	HUMIRA	2 siringhe SC 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	ABBVIE LIMITED	H	1015,13	x
L04AB04	ADALIMUMAB	35946096	HUMIRA	4 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	ABBVIE LIMITED	H	2030,26	x
L04AB04	ADALIMUMAB	35946045	HUMIRA	4 siringhe SC 40 mg 0,8 ml + 4 tamponi	ABBVIE LIMITED	H	2030,26	x
L04AC07	TOCILIZUMAB	38937037	ROACTEMRA	1 flaconcino EV 10 ml 20 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	373,12	x
L04AC07	TOCILIZUMAB	38937052	ROACTEMRA	1 flaconcino EV 20 ml 20 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	746,24	x
L04AC07	TOCILIZUMAB	38937013	ROACTEMRA	1 flaconcino EV 4 ml 20 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LIMITED	H	149,25	x
L04AC08	CANAKINUMAB	39472016	ILARIS	1 flaconcino SC 150 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	10450,00	x
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	38218018	ADVAGRAF	30 cps 0,5 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	48,93	x
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	38218119	ADVAGRAF	30 cps 3 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	293,61	x
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	38218071	ADVAGRAF	30 cps 5 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	489,47	x
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	38218057	ADVAGRAF	60 cps 1 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	195,79	x
L04AX05	PIRFENIDONE	41271026	ESBRIET	252 cps 267 mg	INTERMUNE UK LTD	H	2411,10	x
L04AX05	PIRFENIDONE	41271014	ESBRIET	63 cps 267 mg	INTERMUNE UK LTD	H	602,78	x
M01AB	AMTOLMETINA GUACILE	27810023	EUFANS	30 cpr riv 600 mg	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	16,34	x
M01AB	AMTOLMETINA GUACILE	27810035	EUFANS	os grat 30 bust 600 mg	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	16,34	x
M01AB16	ACECLOFENAC	32773020	AIRTAL	40 cpr riv 100 mg	ALMIRALL S.P.A.	A	10,80	x
M01AB16	ACECLOFENAC	32773032	AIRTAL	os polv 30 bust 100 mg	ALMIRALL S.P.A.	A	8,14	x
M01AB16	ACECLOFENAC	31220015	GLADIO	40 cpr riv 100 mg	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	11,13	x

M01AB16	ACECLOFENAC	31220027	GLADIO	os polv 30 bust 100 mg	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	8,33	x
M01AB16	ACECLOFENAC	31842014	KAFENAC	40 cpr riv 100 mg	ALMIRALL S.P.A.	A	10,80	x
M01AB16	ACECLOFENAC	31842026	KAFENAC	os polv 30 bust 100 mg	ALMIRALL S.P.A.	A	8,09	x
M01AC	CINNOXICAM	26396046	SINARTROL	20 cpr 30 mg	SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	A	7,45	
M01AE14	DEXIBUPROFENE	35512045	FENEXTRA	30 cpr riv 400 mg	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	A	7,42	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	35512072	FENEXTRA	os grat 30 bust 300 mg	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	A	5,56	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	35512084	FENEXTRA	os grat 30 bust 400 mg	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	A	7,42	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	34765154	SERACTIL	30 cpr riv 400 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	7,42	x
M01AE14	DEXIBUPROFENE	34765228	SERACTIL	os polv 30 bust 400 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	7,42	x
M03AX01	TOSSINA BOTULINICA DI CLOSTRIDIUM BOTULINUM TIPO A	28362022	DYSPORT	2 fiale IM SC 500 U	IPSEN S.P.A	H	350,65	x
M04AA03	FEBUXOSTAT	39538032	ADENURIC	28 cpr riv 120 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	37,60	x
M04AA03	FEBUXOSTAT	39538018	ADENURIC	28 cpr riv 80 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	37,60	x
M05BA	SODIO NERIDRONATO	35268010	NERIXIA	1 fiala IM EV 25 mg	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	A	14,65	x
M05BA	SODIO NERIDRONATO	35268022	NERIXIA	2 fiale EV 100 mg	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	H	60,58	x
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO	40622033	BONASOL	os soluz 4 flaconi 100 ml 70 mg	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	A	16,18	x
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	42333017	ACIDO ZOLEDRONICO MEDAC	1 flaconcino soluz concentr infus 4 mg 5 ml	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	H	81,49	
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	42333043	ACIDO ZOLEDRONICO MEDAC	1 flacone soluz concentr infus 4 mg 100 ml	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	H	115,49	
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	42095012	ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ	1 flaconcino soluz infus 4 mg 100 ml	SANDOZ S.P.A.	H	81,49	
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	42095048	ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ	1 flaconcino soluz infus 4 mg 5 ml	SANDOZ S.P.A.	H	81,49	
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	41544014	ACIDO ZOLEDRONICO SUN	1 flaconcino infus 4 mg 5 ml	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	H	81,49	
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	42230045	ACIDO ZOLEDRONICO TEVA	1 flaconcino soluz infus 4 mg 5 ml	TEVA PHARMA B.V.	H	81,49	
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO EMIPENTAIDRATO	40982011	STEOZOL	1 siringa preriemp soluz infus 4 mg 5 ml	ITALFARMACO S.P.A.	H	85,78	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/COLECALCIFEROLO	37603026	ADROVANCE	4 cpr 70 mg + 2.800 UI	MERCK SHARP LIMITED	A	25,31	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/COLECALCIFEROLO	37603077	ADROVANCE	4 cpr 70 mg + 5.600 UI	MERCK SHARP LIMITED	A	25,31	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/COLECALCIFEROLO	36845028	FOSAVANCE	4 cpr 70 mg + 2.800 UI	MERCK SHARP LIMITED	A	25,31	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/COLECALCIFEROLO	36845079	FOSAVANCE	4 cpr 70 mg + 5.600 UI	MERCK SHARP LIMITED	A	25,31	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/COLECALCIFEROLO	39641028	VANTAVO	4 cpr 70 mg + 2.800 UI	MERCK SHARP LIMITED	A	25,31	x
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO/COLECALCIFEROLO	39641081	VANTAVO	4 cpr 70 mg + 5.600 UI	MERCK SHARP LIMITED	A	25,31	x
M05BX03	STRONZIO RANELATO	36588034	OSSEOR	os grat 28 bust 2 g	LES LABORATOIRES SERVIER	A	41,33	
M05BX03	STRONZIO RANELATO	36558031	PROTELOS	os grat 28 bust 2 g	LES LABORATOIRES SERVIER	A	41,33	
M05BX04	DENOSUMAB	40108033	PROLIA	1 siringa SC 60 mg 1 ml	AMGEN EUROPE B.V.	A	329,25	x
M05BX04	DENOSUMAB	41300017	XGEVA	1 flaconcino 120 mg 1,7 ml	AMGEN EUROPE B.V.	H	282,01	
N01AB07	DESFLURANO	29288026	SUPRANE	6 flaconi inal 240 ml	BAXTER S.P.A.	H	302,27	x
N01AB07	DESFLURANO	29288014	SUPRANE	inal 240 ml	BAXTER S.P.A.	H	50,38	x

N01AH03	*SUFENTANIL CITRATO*	*36323032*	*DISUFEN*	*5 fiale 5 ml 50 mcg/ml*	*ANGENERICO S.P.A.*	*H*	*23,09*	*x*
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	36323018	DISUFEN	5 fiale EV 1 ml 50 mcg/ml	ANGENERICO S.P.A.	H	4,70	x
N01BB02	LIDOCAINA	40335022	VERSATIS	10 cerotti medicati 5%	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	37,22	x
N01BB02	LIDOCAINA	40335059	VERSATIS	30 cerotti medicati 5%	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	111,65	x
N02AA01	MORFINA SOLFATO	33484015	TWICE	16 cps 10 mg rilascio prolungato	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	4,96	
N02AA01	MORFINA SOLFATO	33484041	TWICE	16 cps 100 mg rilascio prolungato	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	24,15	x
N02AA01	MORFINA SOLFATO	33484027	TWICE	16 cps 30 mg rilascio prolungato	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	8,96	x
N02AA01	MORFINA SOLFATO	33484039	TWICE	16 cps 60 mg rilascio prolungato	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	16,57	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	41263031	OXICODONE SANDOZ	28 cpr 40 mg rilascio prolungato	SANDOZ S.P.A.	A	30,28	
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	41263157	OXICODONE SANDOZ	28 cpr 60 mg rilascio prolungato	SANDOZ S.P.A.	A	40,55	
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	41263272	OXICODONE SANDOZ	28 cpr 80 mg rilascio prolungato	SANDOZ S.P.A.	A	54,06	
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	34435014	OXYCONTIN	28 cpr 10 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	15,65	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	34435077	OXYCONTIN	28 cpr 20 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	30,86	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	34435139	OXYCONTIN	28 cpr 40 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	55,06	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	34435267	OXYCONTIN	28 cpr 5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	8,61	x
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	34435192	OXYCONTIN	28 cpr 80 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	98,31	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	35313055	DEPALGOS	28 cpr riv 10 mg + 325 mg	L. MOLTENI DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	A	15,30	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	35313081	DEPALGOS	28 cpr riv 20 mg + 325 mg	L. MOLTENI DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	A	15,30	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	35313028	DEPALGOS	28 cpr riv 5 mg + 325 mg	L. MOLTENI DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	A	15,30	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	39586375	TARGIN	28 cpr 40 mg + 20 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	80,90	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	39586159	TARGIN	28 cpr riv 10 mg + 5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	26,49	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	39586262	TARGIN	28 cpr riv 20 mg + 10 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	46,09	x
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	39586045	TARGIN	28 cpr riv 5 mg + 2,5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	18,44	x
N02AB03	FENTANIL	39359043	FENTALGON	3 cerotti transd 100 mcg/ora	ITALFARMACO S.P.A.	A	47,10	x
N02AB03	FENTANIL	39359017	FENTALGON	3 cerotti transd 25 mcg/ora	ITALFARMACO S.P.A.	A	14,62	x
N02AB03	FENTANIL	39359029	FENTALGON	3 cerotti transd 50 mcg/ora	ITALFARMACO S.P.A.	A	27,38	x
N02AB03	FENTANIL	39359031	FENTALGON	3 cerotti transd 75 mcg/ora	ITALFARMACO S.P.A.	A	38,20	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	39542042	INSTANYL	10 dosi spray nasale 100 mcg	NYCOMED DAK APS	A	101,92	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	39542079	INSTANYL	10 dosi spray nasale 200 mcg	NYCOMED DAK APS	A	101,92	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	39542016	INSTANYL	10 dosi spray nasale 50 mcg	NYCOMED DAK APS	A	101,92	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	39542055	INSTANYL	20 dosi spray nasale 100 mcg	NYCOMED DAK APS	A	203,82	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	39542081	INSTANYL	20 dosi spray nasale 200 mcg	NYCOMED DAK APS	A	203,82	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	39542028	INSTANYL	20 dosi spray nasale 50 mcg	NYCOMED DAK APS	A	203,82	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	40328015	PECFENT	1 flacone spray nasale 100 mcg/erogazione	ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED	A	81,52	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	40328039	PECFENT	1 flacone spray nasale 400 mcg/erogazione	ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED	A	81,52	x

N02AB03	FENTANIL CITRATO	40328027	PECFENT	4 flaconi spray nasale 100 mcg/erogazione	ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED	A	293,51	x
N02AB03	FENTANIL CITRATO	40328041	PECFENT	4 flaconi spray nasale 400 mcg/erogazione	ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED	A	293,51	x
N02AE01	BUPRENORFINA	35568017	TRANSTEC	3 cerotti transd 35 mcg/ora	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	26,01	x
N02AE01	BUPRENORFINA	35568043	TRANSTEC	3 cerotti transd 52,5 mcg/ora	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	38,52	x
N02AE01	BUPRENORFINA	35568070	TRANSTEC	3 cerotti transd 70 mcg/ora	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	47,95	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	33074055	PRONTALGIN	20 cpr eff 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	4,62	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	33074030	PRONTALGIN	20 cps 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	4,62	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	33074028	PRONTALGIN	5 fiale 100 mg 2 ml	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	5,49	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	33074016	PRONTALGIN	os gtt 10 ml 100 mg/ml	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	4,62	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	35986052	TRALODIE	10 cps 150 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	6,71	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	35986090	TRALODIE	10 cps 200 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	8,94	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	35986025	TRALODIE	20 cps 100 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.	A	8,94	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	37003023	UNITRAMA	10 cpr 100 mg rilascio prolungato	PALADIN LABS EUROPE LTD	A	4,23	x
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	37003148	UNITRAMA	10 cpr 200 mg rilascio prolungato	PALADIN LABS EUROPE LTD	A	8,94	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	40422545	PALEXIA	30 cpr 100 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	48,53	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	40422661	PALEXIA	30 cpr 150 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	62,62	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	40422786	PALEXIA	30 cpr 200 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	76,37	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	40422901	PALEXIA	30 cpr 250 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	95,46	x
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	40422420	PALEXIA	30 cpr 50 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	A	24,61	x
N02BG10	DELTA-9-TETRAIDROCANNABINOLO/CANNABIDIOLO	40548113	SATIVEX	3 flaconi spray mucosa orale 90 dosi 10 ml	GW PHARMA LTD	H	397,10	
N02CC04	RIZATRIPTAN BENZOATO	34131019	TRIZADOL	3 cpr 5 mg	ADDENDA PHARMA S.R.L.	A	15,88	x
N02CC05	ALMOTRIPTAN IDROGENOMALATO	34996013	ALMOGRAN	3 cpr riv 12,5 mg	ALMIRALL S.P.A.	A	16,62	x
N02CC05	ALMOTRIPTAN IDROGENOMALATO	34996037	ALMOGRAN	6 cpr riv 12,5 mg	ALMIRALL S.P.A.	A	33,23	x
N02CC05	ALMOTRIPTAN IDROGENOMALATO	34995011	ALMOTREX	3 cpr riv 12,5 mg	ALMIRALL S.A.	A	16,62	x
N02CC05	ALMOTRIPTAN IDROGENOMALATO	34995035	ALMOTREX	6 cpr riv 12,5 mg	ALMIRALL S.A.	A	33,23	x
N02CC07	FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOIDRATO	35673021	AURADOL	2 cpr riv 2,5 mg	ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A.	A	10,96	x
N02CC07	FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOIDRATO	35673033	AURADOL	6 cpr riv 2,5 mg	ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A.	A	32,90	x
N02CC07	FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOIDRATO	35674023	RILAMIG	2 cpr riv 2,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	10,96	x
N02CC07	FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOIDRATO	35674035	RILAMIG	6 cpr riv 2,5 mg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	32,90	x
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	27107010	DEPAMAG	40 cpr gastrores 200 mg	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	4,60	
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	27107022	DEPAMAG	40 cpr gastrores 500 mg	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	8,35	x
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	27107034	DEPAMAG	os soluz 100 ml 10%	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	5,80	x
N03AX18	LACOSAMIDE	38919041	VIMPAT	14 cpr riv 100 mg	UCB PHARMA S.A.	A	26,71	x
N03AX18	LACOSAMIDE	38919078	VIMPAT	14 cpr riv 150 mg	UCB PHARMA S.A.	A	40,09	x
N03AX18	LACOSAMIDE	38919015	VIMPAT	14 cpr riv 50 mg	UCB PHARMA S.A.	A	13,36	x
N03AX18	LACOSAMIDE	38919054	VIMPAT	56 cpr riv 100 mg	UCB PHARMA S.A.	A	106,88	x
N03AX18	LACOSAMIDE	38919080	VIMPAT	56 cpr riv 150 mg	UCB PHARMA S.A.	A	160,33	x

N03AX18	LACOSAMIDE	38919116	VIMPAT	56 cpr riv 200 mg	UCB PHARMA S.A.	A	213,78	x
N03AX21	RETIGABINA	41141045	TROBALT	21 cpr riv 100 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	12,03	x
N03AX21	RETIGABINA	41141019	TROBALT	21 cpr riv 50 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	6,02	x
N03AX21	RETIGABINA	41141058	TROBALT	84 cpr riv 100 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	48,17	x
N03AX21	RETIGABINA	41141072	TROBALT	84 cpr riv 200 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	96,31	x
N03AX21	RETIGABINA	41141096	TROBALT	84 cpr riv 300 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	144,48	x
N03AX21	RETIGABINA	41141110	TROBALT	84 cpr riv 400 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	192,63	x
N03AX21	RETIGABINA	41141021	TROBALT	84 cpr riv 50 mg	GLAXO GROUP LIMITED	A	24,08	x
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA	36885010	DUODOPA	7 sacche gel intestinale 100 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml	ABBVIE S.R.L.	H	682,29	
N04BA05	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATO	35625019	SIRIO	30 cpr eff 12,5 mg + 125 mg	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	A	9,12	x
N04BA05	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATO	35625021	SIRIO	30 cpr eff 25 mg + 100 mg	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	A	9,12	x
N04BC09	ROTIGOTINA	37152028	NEUPRO	28 cerotti transd 2 mg/die	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	A	101,10	x
N04BC09	ROTIGOTINA	37152055	NEUPRO	28 cerotti transd 4 mg/die	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	A	105,64	x
N04BC09	ROTIGOTINA	37152081	NEUPRO	28 cerotti transd 6 mg/die	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	A	137,33	x
N04BC09	ROTIGOTINA	37152117	NEUPRO	28 cerotti transd 8 mg/die	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	A	169,01	x
N04BC09	ROTIGOTINA	37152016	NEUPRO	7 cerotti transd 2 mg/die	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	A	25,51	x
N04BC09	ROTIGOTINA	37152042	NEUPRO	7 cerotti transd 4 mg/die	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	A	26,42	x
N04BC09	ROTIGOTINA	37152079	NEUPRO	7 cerotti transd 6 mg/die	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	A	34,33	x
N04BC09	ROTIGOTINA	37152105	NEUPRO	7 cerotti transd 8 mg/die	UCB MANUFACTURING IRELAND LTD	A	42,26	x
N04BD01	SELEGILINA CLORIDRATO	25462021	JUMEX	25 cpr 10 mg	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	A	17,44	x
N04BD01	SELEGILINA CLORIDRATO	25462019	JUMEX	50 cpr 5 mg	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	A	17,44	x
N04BD02	RASAGILINA MESILATO	36983029	AZILECT	28 cpr 1 mg	TEVA PHARMA GMBH	A	142,68	x
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	32944163	SEROQUEL	60 cpr 150 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA S.P.A.	A	111,22	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	32944136	SEROQUEL	60 cpr 200 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA S.P.A.	A	148,29	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	32944148	SEROQUEL	60 cpr 300 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA S.P.A.	A	167,14	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	32944151	SEROQUEL	60 cpr 400 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA S.P.A.	A	222,41	
N05AH04	QUETIAPINA FUMARATO	32944124	SEROQUEL	60 cpr 50 mg rilascio prolungato	ASTRAZENECA S.P.A.	A	73,25	
N05AH05	ASENAPINA MALEATO	40761052	SYCREST	60 cpr sublinguali 10 mg	N.V. ORGANON	A	150,52	x
N05AH05	ASENAPINA MALEATO	40761025	SYCREST	60 cpr sublinguali 5 mg	N.V. ORGANON	A	150,52	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	36582207	ABILIFY	1 flaconcino IM 1,3 ml 7,5 mg/ml	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	H	3,04	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	36582029	ABILIFY	28 cpr 10 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	140,49	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	36582031	ABILIFY	28 cpr 15 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	140,49	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	36582017	ABILIFY	28 cpr 5 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	131,70	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	36582094	ABILIFY	28 cpr orodispers 10 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	140,49	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	36582120	ABILIFY	28 cpr orodispers 15 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	140,49	x
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	36582183	ABILIFY	os soluz 1 flacone 150 ml 1 mg/ml	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	131,70	x
N06AB05	PAROXETINA CLORIDRATO	36063055	DROPAXIN	os gtt 60 ml 10 mg/ml	ITALFARMACO S.P.A.	A	24,46	x
N06AB05	PAROXETINA CLORIDRATO	36197022	SERESTILL	os gtt 60 ml 10 mg/ml	CHEMI S.P.A.	A	24,46	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323075	TRITTICO	20 cpr div 150 mg rilascio prolungato	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI	A	9,02	x

					FRANCESCO ACRAF SPA			
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323012	TRITTICO	3 fiale IM EV 50 mg 5 ml	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	2,38	
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323048	TRITTICO	30 cpr div 100 mg	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	8,84	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323036	TRITTICO	30 cpr div 50 mg	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	4,86	
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323063	TRITTICO	30 cpr div 75 mg rilascio prolungato	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	6,80	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323113	TRITTICO	CONTRAMID 14 cpr riv 150 mg rilascio prolungato	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	6,23	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323190	TRITTICO	CONTRAMID 30 cpr riv 300 mg rilascio prolungato	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	23,87	x
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323051	TRITTICO	os gtt 30 ml 25 mg/ml	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	3,93	
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	22323099	TRITTICO	os gtt 30 ml 60 mg/ml	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	7,11	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	37697024	ELONTRIL	30 cpr 150 mg rilascio modificato flacone	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	34,20	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	37697051	ELONTRIL	30 cpr 300 mg rilascio modificato flacone	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	41,04	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	37685029	WELLBUTRIN	30 cpr 150 mg rilascio modificato flacone	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	34,20	x
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	37685056	WELLBUTRIN	30 cpr 300 mg rilascio modificato flacone	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	41,04	x
N06AX16	VENLAFAXINA CLORIDRATO	40745010	ZAREDROP	os soluz flacone 60 ml + siringa	ITALFARMACO S.P.A.	A	19,99	x
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	36683011	CYMBALTA	28 cps gastrores 30 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	23,66	
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	36683023	CYMBALTA	28 cps gastrores 60 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	49,87	
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	36683062	CYMBALTA	7 cps gastrores 30 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	6,23	
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	36693024	XERISTAR	28 cps gastrores 60 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	49,87	
N06AX21	DULOXETINA CLORIDRATO	36693063	XERISTAR	7 cps gastrores 30 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	6,23	
N07XX06	TETRABENAZINA	36688012	XENAZINA	112 cpr div 25 mg	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	A	225,84	x
R03AC03	TERBUTALINA SOLFATO	23471030	BRICANYL	100 dosi polv inal 500 mcg/dose	ASTRAZENECA S.P.A.	A	7,51	x
R03AC13	FORMOTEROLO FUMARATO	28257069	EOLUS	soluz inal 100 dosi 12 mcg	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	55,01	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34463048	ALIFLUS	DISKUS 50/100 polv inal 60 dosi	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	41,22	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34463051	ALIFLUS	DISKUS 50/250 polv inal 60 dosi	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	57,75	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34463063	ALIFLUS	DISKUS 50/500 polv inal 60 dosi	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	75,59	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34463113	ALIFLUS	sosp inal 120 erog 25/125 mcg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	57,75	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34463125	ALIFLUS	sosp inal 120 erog 25/250 mcg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	77,93	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34463101	ALIFLUS	sosp inal 120 erog 25/50 mcg	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	A	41,22	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34371043	SERETIDE	DISKUS polv inal 60 dosi 50/100 mcg	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	41,22	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34371056	SERETIDE	DISKUS polv inal 60 dosi 50/250 mcg	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	57,75	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE	34371068	SERETIDE	DISKUS polv inal 60 dosi 50/500 mcg	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	75,59	x

	PROPIONATO							
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34371118	SERETIDE	sosp inal 120 erog 25/125 mcg	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	57,75	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34371120	SERETIDE	sosp inal 120 erog 25/250 mcg	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	77,93	x
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	34371106	SERETIDE	sosp inal 120 erog 25/50 mcg	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	A	41,22	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	35362060	ASSIEME	polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	SIMESA S.P.A.	A	65,70	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	35363062	ASSIEME MITE	polv inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg	SIMESA S.P.A.	A	52,02	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	35260064	SINESTIC	polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	65,70	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	35260215	SINESTIC	polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	65,70	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	35194063	SYMBICORT	polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	65,70	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	35194214	SYMBICORT	polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	65,70	x
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	35603063	SYMBICORT MITE	polv inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA S.P.A.	A	52,02	x
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROL O FUMARATO	37778014	FORMODUAL	soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg	PROMEDICA S.R.L.	A	54,09	x
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROL O FUMARATO	37789031	FOSTER	polv inal 120 dosi 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	A	52,48	x
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROL O FUMARATO	37789017	FOSTER	soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	A	54,09	x
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROL O FUMARATO	37798016	INUVER	soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	A	54,09	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	42294025	FLUTIFORMO	120 dosi sosp inal 125 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	50,17	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	42294037	FLUTIFORMO	120 dosi sosp inal 250 mcg + 10 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	73,98	x
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	42294013	FLUTIFORMO	120 dosi sosp inal 50 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	A	33,00	x
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	35668058	SPIRIVA	30 cps 18 mcg handhaler	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	50,80	x
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	38880011	SPIRIVA RESPIMAT	soluz inal 60 dosi 2,5 mcg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	50,80	x
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	42470029	BRETARIS GENUAIR	1 flacone 60 dosi polv inal 322 mcg	ALMIRALL S.A.	A	48,26	x
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	42471021	EKLIRA GENUAIR	1 inalatore 60 dosi polv inal 322 mcg	ALMIRALL S.A.	A	48,26	x
R03BB06	GLICOPIRRONIO BROMURO	42306035	SEEBRI BREEZHALER	30 cps 44 mcg polv inal	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	50,80	x
R03DX05	OMALIZUMAB	36892014	XOLAIR	1 flaconcino SC 150 mg + 1 fiala 2 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	351,12	x
R03DX05	OMALIZUMAB	36892089	XOLAIR	1 siringa SC 150 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	579,49	x
R03DX05	OMALIZUMAB	36892053	XOLAIR	1 siringa SC 75 mg 0,5 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	289,75	x
R03DX07	ROFLUMILAST	40107029	DAXAS	30 cpr riv 500 mcg	TAKEDA GMBH	A	65,85	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	42743017	DANKA TOSSE	os gtt 30 ml 60 mg/ml	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	A	9,77	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	26752028	LEVOTUSS	os gtt 30 ml 6%	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	A	9,77	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	42005013	LEVOTUSS TOSSE	os gtt 30 ml 60 mg/ml	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	A	9,77	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	27661014	SALVITUSS	1 flacone 200 ml 30 mg/5 ml sciroppo	F.I.R.M.A. S.P.A.	A	6,53	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	27661026	SALVITUSS	os gtt 30 ml 6%	F.I.R.M.A. S.P.A.	A	9,77	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	26973014	TAUTUX	1 flacone 200 ml 30 mg/5 ml sciroppo	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	6,53	x
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	26973026	TAUTUX	os gtt 30 ml 6%	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	A	9,77	x

R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	37888068	PAFINUR	30 cpr 10 mg	BIOHORM SOCIEDAD ANONIMA	A	13,26	x
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	37888094	PAFINUR	os soluz flacone 120 ml 1 mg/ml	BIOHORM SOCIEDAD ANONIMA	A	8,87	x
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	37880061	RUPAFIN	30 cpr 10 mg	J. URIACH SA	A	13,26	x
S01EC04	BRINZOLAMIDE	34770014	AZOPT	collirio 5 ml 10 mg/ml	ALCON LABORATORIES (UK) LTD.	A	13,23	x
S01ED51	BRINZOLAMIDE/TIMOLOLO	38837011	AZARGA	collirio 5 ml 10 mg/ml + 5 mg/ml	ALCON LABORATORIES (UK) LTD.	A	17,77	x
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/BRIMONIDINA TARTRATO	37083019	COMBIGAN	collirio 5 ml 0,2% + 0,5%	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	A	17,10	x
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/TRAVOPROST	37104015	DUOTRAV	collirio 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/ml	ALCON LABORATORIES (UK) LTD.	A	24,70	x
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/BIMATOPROST	37140011	GANFORT	collirio 3 ml 300 mcg/ml + 5 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	A	24,70	x
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/BIMATOPROST	37140047	GANFORT	collirio 30 contenitori monodose 0,4 ml 300 mcg/ml + 5 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	A	29,79	x
S01EE01	LATANOPROST	38611036	XALIBUR	collirio 30 monod 0,2 ml 0,005%	PFIZER ITALIA S.R.L.	A	9,84	x
S01EE03	BIMATOPROST	35447022	LUMIGAN	collirio 3 ml 0,1 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	A	19,63	x
S01EE03	BIMATOPROST	35447010	LUMIGAN	collirio 3 ml 0,3 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	A	20,37	x
S01EE03	BIMATOPROST	35447059	LUMIGAN	collirio 30 flaconcini monodose 0,4 ml 0,3 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	A	23,58	x
S01EE04	TRAVOPROST	35409010	TRAVATAN	collirio 2,5 ml 40 mcg/ml	ALCON LABORATORIES (UK) LTD.	A	20,30	x
S01EE05	TAFLUPROST	38926034	SAFLUTAN	collirio 30 flaconcini 15 mcg/ml 0,3 ml	MSD ITALIA S.R.L.	A	25,94	x
V03AC03	DEFERASIROX	37421017	EXJADE	28 cpr dispers 125 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	271,09	
V03AC03	DEFERASIROX	37421031	EXJADE	28 cpr dispers 250 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	542,17	
V03AC03	DEFERASIROX	37421056	EXJADE	28 cpr dispers 500 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	1084,36	
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	37097223	FOZNOL	90 bust os polv 750 mg	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	A	312,65	
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	37097235	FOZNOL	90 bust polv os 1.000 mg	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	A	416,85	
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	37097209	FOZNOL	90 cpr mast 1.000 mg flacone	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	A	416,85	
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	37097134	FOZNOL	90 cpr mast 500 mg flacone	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	A	208,42	
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	37097096	FOZNOL	90 cpr mast 750 mg flacone	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	A	312,65	
V03AF10	DISODIO LEVOFOLINATO	42013019	SODIO LEVOFOLINATO MEDAC	1 flaconcino 1 ml 50 mg/ml	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	H	3,71	
V03AF10	DISODIO LEVOFOLINATO	42013021	SODIO LEVOFOLINATO MEDAC	1 flaconcino 4 ml 50 mg/ml	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	H	16,20	
V03AF10	DISODIO LEVOFOLINATO	42013033	SODIO LEVOFOLINATO MEDAC	1 flaconcino 9 ml 50 mg/ml	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	H	36,44	
V04CJ01	TIROTROPINA ALFA	34716023	THYROGEN	2 fiale IM 0,9 mg 1 ml	GENZYME EUROPE B.V.	H	684,44	x

14A09381

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Interventi nel settore dei sistemi di Trasporto Rapido di Massa. (Delibera n. 30/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, appositamente integrata, ai fini dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», e in particolare:

l'art. 5, comma 2, che prevede l'integrazione della commissione di cui al citato art. 2 della legge n. 1042/1969;

l'art. 6, che, per l'attuazione degli interventi di cui alla stessa legge n. 211/1992 e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, prevede la costituzione di una Commissione di alta vigilanza (C.A.V.);

l'art. 9, che prevede contributi per la realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante «Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale nel limite rispettivamente del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la suddetta C.A.V. con il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992, in particolare nelle attività di predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi assegnati alla stessa legge e nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di trasporto rapido di massa;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 («Regolamento recante "Riordino, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti"»), con il quale è stata, tra l'altro, prorogata l'operatività della commissione di cui al richiamato art. 2 della citata legge n. 1042/1969 e della C.A.V.;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», che all'art. 12, comma 6, prevede che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche Amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali essi operano;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e visto in particolare l'art. 8, comma 9-*bis*, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 gennaio 2013, n. 27, con il quale è stato istituito il citato Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., e provveduto a rimodulare le stesse risorse;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la nota 3 luglio 2014, n. 25901, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa relazione della competente Direzione generale per il trasporto pubblico locale, subentrata alla citata C.A.V., ha formulato, tra l'altro, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara relative all'intervento di Verona;

Vista la nota 30 luglio 2014, n. 4195, con la quale il Ministero sopra richiamato ha fornito ulteriori elementi istruttori;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, per quanto concerne l'intervento relativo al «Nuovo sistema filoviario» del Comune di Verona:

che la delibera 26 giugno 2009, n. 28 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270/2009), ha approvato la sostituzione dell'originaria «Tranvia S. Michele - Stazione FS – Stadio» nel Comune di Verona con una filovia caratterizzata da un vincolo di tipo immateriale e con possibilità di marcia autonoma mediante motore termico ausiliario;

che l'intervento, che si sviluppa per 23,8 km, include il tracciato della precedente 1^ tratta della citata tranvia tra S. Michele e lo stadio, il tracciato della 2^ tratta con alcuni inserimenti ed esclusioni e un deposito, in prossimità del parcheggio scambiatore di Verona sud;

che il sistema ha un costo di 143,053 milioni di euro, al netto dell'IVA, e fruisce di un contributo di 85,832 milioni di euro, pari al 60 per cento del costo stesso;

che con la citata delibera n. 28/2009 il Comitato ha stabilito, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuovesse la modifica dell'allora vigente Accordo procedimentale, prevedendo l'aggiornamento della tempistica dell'intervento, pena la revoca del contributo;

che con la successiva delibera 6 dicembre 2011, n. 90 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59/2012), preso atto del mancato rispetto della tempistica sopra citata per fattori indipendenti dalla volontà dei soggetti coinvolti nell'intervento, il Comitato ha previsto, tra l'altro, che il suddetto Ministero trasmettesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) un accordo procedimentale fra lo stesso Ministero, il Comune di Verona e il soggetto attuatore dell'intervento (l'Azienda mobilità trasporti – *AMT)*, in cui individuare il 30 aprile 2011 quale termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori e prevedere la tempistica per le date di stipula del contratto d'appalto e di consegna dei lavori;

che il progetto elaborato dall'ATI, vincitrice dell'appalto concorso per la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei veicoli, presentato da AMT al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fine 2011, è stato oggetto di nulla osta tecnico ai fini della sicurezza sulle parti infrastrutturali e impiantistiche non connesse alla tecnologia di sistema e di parere tecnico-economico favorevole, per un importo complessivo di 119,025 milioni di euro (al netto di *IVA)*, importo non comprensivo degli oneri per la sicurezza;

che il relativo contributo è stato conseguentemente rideterminato dal citato Ministero in 71,415 milioni di euro, pari al 60 per cento del predetto costo;

che il confronto tra il costo del progetto finanziato da questo Comitato con la citata delibera n. 28/2009, pari a 143,053 milioni di euro, e il succitato costo di 119,025 milioni di euro, integrato con l'inclusione degli oneri per la sicurezza (0,707 milioni di euro) e ammontante quindi a 119,732 milioni di euro, evidenzia economie per 23,321 milioni di euro;

che l'intervento è costituito da 4 linee di filobus (1A, 1B, 2A e 2B) che seguono le direttrici principali nord-sud ed est-ovest e che i 37 veicoli di 18 m. previsti dal progetto sono snodati e gommati, alimentati elettricamente da una linea bifilare e sono comunque in grado di marciare autonomamente grazie a un motogeneratore alimentato a gasolio EURO 6, omologato per effettuare il servizio di linea anche in marcia alternativa;

che i veicoli dispongono inoltre di un sistema di guida automatico per l'accostamento di precisione alla banchina, da usare su vie di corsa specificamente preparate, sì che con tale sistema, che prevede la collocazione di magneti all'interno del manto stradale, senza necessità di alimentazione e di manutenzione, fra il veicolo e l'infrastruttura non è presente alcun vincolo fisico;

che, nell'ambito dell'istruttoria tecnico-economica di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'intervento è stato oggetto di adeguamenti progettuali, relativi alle pensiline di fermata e derivanti dal recepimento delle prescrizioni formulate in Conferenza di servizi;

che i suddetti adeguamenti progettuali sono stati valutati favorevolmente dal Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, che si è espresso con voto 23 aprile 2014, n. 25;

che il costo complessivo dell'intervento, al lordo dei citati oneri per la sicurezza, è stato quantificato in 130,711 milioni di euro: rispetto al costo di 119,025 milioni di euro, sul quale era stato calcolato il citato contributo di 71,415 milioni di euro, l'intervento ha quindi registrato un incremento in valore pari a 11,686 milioni di euro;

che, con provvedimento 13 maggio 2014, n. R.D. 82, i citati adeguamenti progettuali sono stati inoltre oggetto di nulla osta ai fini della sicurezza e hanno ricevuto il parere tecnico-economico favorevole del predetto Ministero, che ha ritenuto congruo il succitato costo complessivo di 130,711 milioni di euro;

che per il finanziamento del citato costo aggiornato, il Ministero istruttore propone l'utilizzo di quota parte delle economie di gara, tale da contenere il finanziamento statale a 78,427 milioni di euro, pari al tetto massimo del 60 per cento del predetto costo aggiornato;

che, in particolare, tenuto conto che la quota statale delle succitate economie è pari a 13,993 milioni di euro (il 60 per cento dei citati 23,321 milioni di euro), l'uti-

lizzo di economie per 7,012 milioni di euro consente di elevare il finanziamento pubblico al suddetto importo di 78,427 milioni di euro;

che il cofinanziamento dell'intervento è assicurato da un mutuo garantito dal Comune e dal gestore del trasporto pubblico locale;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi del soggetto aggiudicatore, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. È autorizzato l'utilizzo di quota parte delle economie di gara, pari a 7,012 milioni di euro, per la realizzazione dell'intervento del Comune di Verona denominato «Nuovo sistema filoviario» di cui in premesse, il cui costo ammissibile a finanziamento ammonta a 130,711 milioni di euro.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione dell'opera di cui al precedente punto 1.

3. I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una spesa per rotabili, che siano almeno in parte a carico della finanza pubblica, dovranno assicurare che i rotabili stessi restino di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

4. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera, compreso l'onere di relazione annuale, da espletare entro il 31 gennaio di ogni anno fino alla completa realizzazione del programma di interventi.

5. Il codice unico di progetto (CUP) relativo all'intervento di cui al suddetto punto 1, ai sensi della citata delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente l'intervento stesso.

6. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento di cui al citato punto 1 dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al richiamato art. 1 della legge n. 144/1999.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3482

14A09307

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Teva Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 353/2014 del 3 novembre 2014

Procedura di mutuo riconoscimento DK/H/1524/001-002/R/001.

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA.

Confezioni:

040259 018 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 020 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 032 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 044 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 057 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 069 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 071 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 083 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 095 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 107 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 119 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 121 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 133 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 145 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 158 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera;

040259 160 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera;

040259 172 "80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film" 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera monouso;

040259 184 “80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film” 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera monouso;

040259 196 “80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film” 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera monouso;

040259 208 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 210 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 222 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 234 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 246 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 259 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 261 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 273 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 285 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 297 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 309 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 311 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 323 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 335 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040259 347 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera;

040259 350 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera;

040259 362 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera monouso;

040259 374 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera monouso;

040259 386 “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera monouso;

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Procedura: mutuo riconoscimento DK/H/1524/001-002/R/001, con scadenza il 18 giugno 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1524/01-02/IB/028 - C1B/2014/1293, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

14A09197

Rinnovo, dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Priligy», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 369/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: PRILIGY.

Confezioni:

A.I.C. n. 039041013 «30 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 039041025 «30 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 039041037 «60 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 039041049 «60 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 039041052 «30 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 039041064 «30 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 039041076 «60 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 039041088 «60 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento SE/H/718/001-002/R/001, con scadenza il 17 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

14A09210

Rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Actavis PTC», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 370/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: ZOLMITRIPTAN ACTAVIS PTC.

Confezioni:

A.I.C. n. 039771011 «2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039771023 «2,5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039771035 «2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039771047 «2,5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039771050 «5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039771062 «5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039771074 «5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 039771086 «5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Procedura mutuo riconoscimento DK/H/1465/001-002/R/001, con scadenza il 3 luglio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2 della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09211

Rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Xalost», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 372/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: XALOST.

Confezioni:

039795012 «50 mcg/ml collirio soluzione» 1 flacone contagocce in LDPE da 2,5 ml;

039795 024 «50 mcg/ml collirio soluzione» 3 flaconi contagocce in LDPE da 2,5 ml;

039795 036 «50 mcg/ml collirio soluzione» 6 flaconi contagocce in LDPE da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento DE/H/1999/001/R/001, con scadenza il 27 gennaio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2 della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09212

Rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluvastatina EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 373/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: FLUVASTATINA EG.

Confezioni:

038582 019 "80 mg compresse a rilascio prolungato" 20 compresse in blister opa/al/pvc/al

038582 021 "80 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

038582 033 "80 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister opa/al/pvc/al

038582 045 "80 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister opa/al/pvc/al

038582 058 “80 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister opa/al/pvc/al

038582 060 “80 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister opa/al/pvc/al

038582 072 “80 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister opa/al/pvc/al

Titolare AIC: EG S.p.a.

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1233/001/R/001.

Con scadenza il 17/05/2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

14A09213

Rinnovo, dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Fluvastatina Doc Generici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 374/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: FLUVASTATINA DOC GENERICI.

Confezioni:

038580 015 “80 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister opa/al/pvc/al

038580 027 “80 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

Titolare AIC: Doc Generici S.r.l.

Procedura Decentrata DK/H/1231/001/R/001.

Con scadenza il 12/06/2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

14A09214

Rinnovo, dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluvastatina Teva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 375/2014 del 12 novembre 2014

Medicinale: FLUVASTATINA TEVA.

Confezioni:

038581 017 “80 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister opa/al/pvc/al

038581 029 “80 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1232/001/R/001.

Con scadenza il 01/03/2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

14A09215

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Expirobacter»

Estratto determina V&A n. 2297/2014 del 4 novembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale EXPIROBACTER.

È autorizzata la seguente variazione:

B.II.b.5.f Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta o sostituzione di una prova in corso di fabbricazione per questioni di sicurezza o di qualità;

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova;

B.II.a.3.b.2) - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito.

Altra variazione, relativamente al medicinale EXPIROBACTER, nelle forme e confezioni AIC.

034183018 - "100 mg compressa solubile" 1 compressa;

034183020 - "100 mg compressa solubile" 1 compressa.

Modifica nella composizione del prodotto finito:

da: C Urea 100 mg - sodio benzoato 7,0 mg - povidone 6,0 mg - cellulosa microcristallina 1,0 mg - silice colloidale anidra 1,0 mg

a: C Urea 100 mg - sodio benzoato 6,5 mg - sodio amido glicolato 4,5 mg – cellulosa microcristallina 38,0 mg - silice colloidale anidra 1,0 mg.

Modifica minore del processo produttivo del prodotto finito.

Modifica della prova in corso di fabbricazione:

durezza da 2-4 Kp; a 4-8 Kp.

Sostituzione della procedura di prova per identificazione e titolo del principio attivo.

Modifica della prova in corso di fabbricazione:

Peso medio da 115 mg ± 7,5%; a 150 mg ± 7,5%.

Modifica della specifica del prodotto finito, al rilascio ed al termine del periodo di validità:

Peso medio da 115 mg ± 7,5%; a 150 mg ± 7,5%.

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione:

AIC n. 034183018:

da: "100 mg COMPRESSA solubile" 1 compressa;

a: "100 mg compressa solubile" 1 compressa + granulato per sospensione orale (acido citrico).

Titolare AIC: Sofar S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Firenze, 40, 20060 -

Trezzano Rosa - Milano (MI) Italia (codice fiscale 03428610152).

Adeguamento standard terms.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la

denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09225

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depamide».

Estratto determina V&A n. 2310/2014 del 4 novembre 2014

Autorizzazione della variazione C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DEPAMIDE)

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale DEPAMIDE, nelle forme e confezioni AIC n. 023105036 - «300 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia (codice fiscale 00832400154)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09236

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibitazina».

Estratto determina V&A n. 2305/2014 del 4 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale IBITAZINA, nelle forme e

confezioni A.I.C. n. 038110019 - «2 g + 250 mg /4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente da 4 ml:

aggiunta di «Qilu Tianhe Pharm. Co. Ltd» come produttore dell'API Tazobactam Acid, supportato da ASMF.

Titolare A.I.C.: Ibigen S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia - Latina (LT) Italia, (codice fiscale 01879840120).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina A.I.F.A. n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09241

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iobenguano [^{131}I] GE Healthcare T».

Estratto determina V&A n. 2317/2014 del 4 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.I.z) Modifiche qualitative del principio attivo – Altra variazione, relativamente al medicinale IOBENGUANO [^{131} I] GE HEALTHCARE T, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 038976015 - «185 mbq/ml concentrato per soluzione per infusione per uso terapeutico» 1 flaconcino monodose da 2 o 6 ml, A.I.C. n. 038976039 - «246,7 mbq/ml concentrato per soluzione per infusione per uso terapeutico» 1 flaconcino monodose da 7.5 ml, A.I.C. n. 038976041 - «493,3 mbq/ml concentrato per soluzione per infusione per uso terapeutico» 1 flaconcino monodose da 7.5 ml:

introduzione di un nuovo ASFM del fornitore NECSA (Nuclear Corporation of South Africa) di (^{131}I)NaI sodio ioduro prodotto usando Uranio a Basso Arricchimento (Low Enriched Uranium (LEU)), per la sintesi del principio attivo (^{131}*I)* Iobenguano, relativamente alla specialità medicinale Iobenguano (^{131}*I)* GE Healthcare T.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Galeno, 36 - 20126 Milano (MI) - Italia, (codice fiscale 01778520302).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09242

BANCA D'ITALIA

Sostituzione del commissario liquidatore della Lombardo Molvan & C. Sim S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in Catania.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 settembre 2014, ha nominato il dott. Alessandro Carducci Artenisio, commissario liquidatore della «Lombardo Molvan & C. Sim S.p.A.», con sede in Catania, in l.c.a., in sostituzione del dott. Andrea Butera che ha rassegnato le proprie dimissioni.

Restano confermati nell'incarico i restanti componenti degli organi della procedura.

14A09270

Gestione provvisoria della Mobilmat Imel S.p.a., in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 settembre 2014, ha posto in gestione provvisoria la «Mobilmat IMEL S.p.A.», con sede in Milano, ai sensi dell'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

L'avv. Marco Zechini è stato nominato commissario della procedura.

14A09271

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

Con decreto 13 novembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

14A09288

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca delle Marche S.p.a., in Ancona.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2014, la procedura di amministrazione straordinaria della «Banca delle Marche S.p.A.», con sede in Ancona, è stata prorogata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/93), per un periodo non superiore ad un anno.

14A09272

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synthadon 10 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 115 del 4 novembre 2014

Procedura decentrata n. NL/V/0183/002/DC.

Medicinale veterinario: SYNTHADON 10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: La società Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7 – 3421 TV Oudewater Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Produlab Pharma B.V. Forellenweg 16 – 4941 SJ Raamsdonksveer – Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 104665017;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104665029;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104665031;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 104665043;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 104665056;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104665068.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo:

metadone cloridrato 10 mg;

equivalente a metadone 8,9 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

analgesia in cani e gatti;

premedicazione per anestesia generale o neuroleptoanalgesia in cani e gatti, in associazione ad un neurolettico.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 4 ore, al riparo dalla luce.

Tempi di attesa: non applicabile.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta ministeriale a ricalco. Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e successive modificazioni, tabella dei medicinali sezione A.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A09235

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eutavet» 400 mg/ml soluzione iniettabile.

Decreto n. 116 del 5 novembre 2014

Procedura decentrata n. DE/V/0155/001/DC.

Medicinale veterinario "EUTAVET" 400 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Richter Pharma AG, con sede in Feldgasse 19, 4600 Wels (Austria).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Durisolstrasse 14, 4600 Wels (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola di cartone con 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104634011

Scatola di cartone con 5 flaconi di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104634023

Composizione:

per ml:

Principio attivo:

Pentobarbital sodico 400,0 mg (equivalenti a 364,6 mg di pentobarbital)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cavalli, pony, bovini, suini, cani, gatti, visoni, furetti, lepri, conigli, cavie, criceti, ratti, topi, pollame, piccioni, uccelli, serpenti, tartarughe, lucertole, rane.

Indicazioni terapeutiche: Eutanasia.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Periodo di validità della soluzione diluita in un rapporto di 1:1 per l'iniezione endovenosa nella vena auricolare marginale nei suini: 2 ore.

Tempi di attesa: Non pertinente.

Adottare misure adeguate per assicurare che le carcasse degli animali trattati con questo prodotto e i sottoprodotti di questi animali non entrino nella catena alimentare e non vengano usati per l'alimentazione umana o animale.

Divieto di vendita, fornitura e/o impiego: ad uso esclusivo veterinario – Vietata la vendita al pubblico (Decreto 28 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

La detenzione e la somministrazione deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n.309/90 e successive modificazioni, tabella dei medicinali sezione A.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 68 del 16 giugno 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014.

Decorrenza di efficacia del decreto: Efficacia immediata.

14A09237

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobivac Ceppi, liofilizzato per sospensione iniettabile per cani».

Estratto del provvedimento n. 872 del 29 ottobre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «NOBIVAC CEPPI, liofilizzato per sospensione iniettabile per cani.

Confezioni: Tutte le confezioni: A.I.C. n. 101939

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Wim de Korverstraat 35 - Boxmeer - Olanda

Modifica: Variazione di tipo II classificata B.II.d.1.e:

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati

Si approvano la modifiche dei titoli dei principi attivi nel prodotto finito. I nuovi titoli antigenici sono i seguenti:

Virus del Cimurro del cane (CDV), ceppo Onderstepoort ….. $10^{4.0}$ - $10^{6.0}$ $TCID_{50}$

Adenovirus canino tipo 2 (CAV2), ceppo Manhattan LPV3 ... $10^{4.0}$ - $10^{6.5}$ $TCID_{50}$

Parvovirus canino (CPV), ceppo 154 ……………………...$10^{7.0}$ - $10^{8.3}$ $TCID_{50}$

Virus della Parainfluenza canina (CPi), ceppo Cornell ………$10^{5.5}$ - $10^{7.0}$ $TCID_{50}$

Per effetto delle suddette variazioni il paragrafo 2 del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto si legga come di seguito:

"Principi attivi:

Ogni flacone di vaccino contiene:

Principi attivi

Virus del Cimurro del cane (CDV), ceppo Onderstepoort ….. $10^{4.0}$ - $10^{6.0}$ $TCID_{50}$

Adenovirus canino tipo 2 (CAV2), ceppo Manhattan LPV3 ... $10^{4.0}$ - $10^{6.5}$ $TCID_{50}$

Parvovirus canino (CPV), ceppo 154 ……………………...$10^{7.0}$ - $10^{8.3}$ $TCID_{50}$

Virus della Parainfluenza canina (CPi), ceppo Cornell ………$10^{5.5}$ - $10^{7.0}$ $TCID_{50}$

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09238

Comunicato di rettifica concernente il decreto relativo al medicinale per uso veterinario «Deltanil» 10 mg/ml, soluzione pour-on per bovini ed ovini.

Nell'estratto del decreto n. 108 del 9 ottobre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 256 del 4 novembre 2014, concernente il medicinale veterinario «Deltanil» 10 mg/ml, soluzione pour-on per bovini ed ovini. Titolare A.I.C. Virbac con sede in 1ère Avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia,

laddove è scritto:

«Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile»;

leggasi:

«Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

14A09273

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare direttoriale n. 64180 del 24 novembre 2014 concernente ulteriori istruzioni utili all'espletamento delle procedure previste dal decreto direttoriale 11 marzo 2014, recante disposizioni in merito alle modalità di erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Comunicato relativo alla circolare direttoriale n. 64180 del 24 novembre 2014 concernente: Ulteriori istruzioni utili all'espletamento delle procedure previste dal decreto direttoriale 11 marzo 2014, recante disposizioni in merito alle modalità di erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe sono fornite, a seguito di alcune richieste di chiarimento poste dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al bando 29 luglio 2013, ulteriori istruzioni e specificazioni per l'espletamento delle procedure previste per l'erogazione della sovvenzione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

14A09289

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-281) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00